

XCVIII.

TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia* — *Discorsi dei senatori Cannizzaro, Ferraris, Auriti, Picranтони.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 10 pom.

presente il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, VERGA C. da lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Omaggio.

Fa omaggio al Senato:

Il senatore Gerolamo Boccardo di una sua pubblicazione intitolata: *L'economia nazionale e le Banche.*

Seguito della discussione del progetto di legge:
« **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia** » (N. 96).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia** ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Signori senatori: alcuni convincimenti radicati nell'animo mio quando,

nei primi anni della mia giovinezza, incerto dell'avvenire, attendeva contemporaneamente a studi di scienze sociali, e di scienze mediche, convincimenti confermati poi dalla esperienza della vita, mi hanno fatto seguire sempre con un certo interesse alcune questioni di diritto, specialmente quelle contemplate dagli articoli 335 sino a 339 del progetto di Codice penale, e dagli articoli 148 e seguenti del Codice civile.

Ha fatto sempre in me grandissima impressione l'esempio dato dalla giurisprudenza inglese, la quale nelle sue lente, ma sempre progressive evoluzioni, è giunta a considerare l'adulterio come un motivo per ottenere la separazione o il divorzio ed un'indennità pecuniaria per i danni sofferti, ma non mai come colpa da punirsi con pene afflittive. Mi ha fatto viva impressione l'accordo di tutti gli scrittori di diritto e di storia del diritto nel lodare questo modo di giudicare la trasgressione alla fede coniugale. Ed ho anche impressa nel mio animo quella sentenza del Tissot, il quale proclama altamente che questo modo di considerare dovrà essere l'avvenire di tutte le legislazioni dei popoli civili.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

Questa medesima opinione ho veduto largamente ed ampiamente sostenuta da quegli insigni giureconsulti che composero la Commissione incaricata di preparare il Codice penale dell'Olanda.

Nella relazione di quel progetto si sostiene l'ingiustizia e l'inefficacia delle pene in tale genere di reati.

La medesima opinione io vedo sostenuta dai più insigni professori del diritto penale nelle università italiane, come il Pessina, il Bruzzi e molti altri. Dirò anzi che tutti i giovani penalisti, dopo che sono spariti quelli che erano legati alle tradizioni delle vecchie legislazioni, sostengono quella riforma che il Brusa ha chiamato la scriminazione dell'adulterio.

Queste opinioni, che corrispondevano ad antichi miei convincimenti, io mi aspettavo di vederle accolte nel progetto di nuovo Codice penale nel quale si volevano introdurre tutti i progressi fatti dalla scienza.

Perciò mi aspettava che fosse del tutto stato cancellato il reato di adulterio; e mi preparava, come uomo che ama le vie di mezzo, a dire che così facendo si era forse andato troppo in là. Poichè invero la trasgressione della fedeltà coniugale durante la convivenza ha tali caratteri da valere un premeditato tradimento, e quindi da essere veramente meritevole di pena per l'uno e per l'altro reo.

Però affrettatomi, appena il progetto di Codice uscì alla luce, a leggere gli articoli che riguardavano la questione di cui discorro, osservai con meraviglia che non si è applicata l'opinione che correva, direi quasi, in tutte le più progressive scuole italiane e che aveva l'appoggio di uomini, di filosofi (i quali non lasciano di essere solleciti della morale e dei costumi pubblici), mi meravigliai, dico, come non solo non era cancellato l'adulterio come reato nella convivenza, ma che anche era mantenuto come tale e punito con pene afflittive dopo la separazione di talamo e di mensa.

Ed in verità è facile concepire che tutte quelle ragioni per le quali gli scrittori moderni di diritto penale hanno sostenuto la inefficacia e la ingiustizia delle pene per tutti i casi di adulterio, hanno il pieno e massimo valore quando trattasi dei coniugi legalmente separati.

Io non ripeterò ora tutte queste ragioni;

ma rammenterò di volo soltanto quelle che hanno maggior valore, intendo dire quelle che riguardano il grado di imputabilità e la difficoltà di apprezzarlo nei vari casi.

Tutte quelle dottrine dell'antropologia criminale delle quali si fa pur troppo abuso, hanno però senza dubbio in questo caso il valore di eliminare la imputabilità, almeno di affievolirla in modo da fare uscire i fatti dalla cerchia di un Codice penale.

A voi, signori, che avete tanta pratica di mondo, non dirò come una donna abbandonata senza difesa alla difesa di se stessa, se inciampa, spesso non ha altra colpa che quella di aver dimenticato la massima ecclesiastica: *Qui amat periculum peribit in illo*. Ma all'atto che costituisce il reato, tutte quelle ragioni che gli antropologi spesso invocano con esagerazione, qui hanno precisamente il loro valore da affievolire l'imputabilità; poichè trattasi spesso non di quegli incentivi morali che fanno forza alla volontà, contro cui però la volontà aiutata dalla ragione può opporre altri motivi; ma trattasi di tali alterazioni fisiologiche che paralizzano la ragione e tagliano i fili, le redini, della volontà.

Ad ogni modo è cotesto un argomento già largamente trattato da valenti penalisti, e non occorre che io mi ci fermi.

La Commissione ha invero apprezzato in certa misura queste ragioni per le quali la imputabilità in questi casi si affievolisce ed anche il dolo, nonchè tutti i caratteri che costituiscono il reato, epperò ha diminuito la pena.

Si è così fatto un primo passo; spero si arriverà ad un secondo.

A me farebbe grande e penosa impressione il vedere una donna che non sia giunta all'estremo grado della corruzione, esposta sul banco degli accusati anche per una sola ora. Voi con ciò solo la condannareste ad una vera berlina, ad una pena maggiore di qualsiasi durata di detenzione. Cotesta pena non ha alcuna proporzionalità colla colpa e colla imputabilità.

Quella berlina a cui l'esporeste impedirebbe che possa riacquistare la pubblica stima emendandosi. Voi l'avrete infamata per sempre.

Io vi prego, o signori, di non credere ch'io voglia in qualche modo disculpare moralmente la dissolutezza dei costumi. Io sono sempre

stato pieno di ammirazione per quelle donne le quali, abbandonate a se stesse, senza difesa, senza guida, hanno trovato nella loro fede religiosa, nel loro pudore e nel sentimento dell'onore forza bastante per resistere agli impulsi che si attribuiscono al cuore.

E la poca pratica medica che io feci nei primi anni della mia vita universitaria col celebre fisiologo Michele Foderà, mi ha dato occasione di poter valutare quale sorta di martirio, quali sofferenze fisiche, quali effetti sulla salute cotesta virtù spesso costi alla donna separata dal marito.

Con tutto ciò io biasimerò sempre quella donna che non ha saputo custodire il proprio onore, quand'anche nessun legame morale la ritenga, poichè è per lo meno colpevole di non avere applicato il precetto: *Qui amat periculum peribit in illo*.

Ma tra questo biasimo, o signori, e la pena che suppone piena ed intera responsabilità dell'atto che costituisce il reato, c'è un gran tratto.

Ed è per ciò che io raccomando alla Commissione di esaminare se sia il caso, pur conservando il carattere di adulterio a quello consumato durante la separazione, si lasci la cura al Codice civile di trovare rimedio agli inconvenienti che porterebbe tale trasgressione al contratto civile matrimoniale; il quale legalmente soltanto è vigente.

La Commissione che ha studiato questo argomento, che fa anche studiato nella relazione ministeriale, dice che non si poteva negare il carattere di reato alla trasgressione della fedeltà coniugale, anche durante la separazione, perchè sussiste ancora il vincolo legale tra i coniugi separati, e per le conseguenze alle quali in rapporto alla famiglia può dar luogo quella trasgressione.

Riguardo al vincolo legale, ma non morale e fisico, che sussiste tra i due coniugi separati, non posso negare che il nostro istituto della separazione è istituto ben vizioso quando non può essere seguito dal divorzio.

Ma io, scuseranno se entro in un terreno che non è certamente il mio, dirò che qui si tratta di inadempimento di un patto di un contratto civile. Ma tutti gli inadempimenti di patti d'obblighi contrattuali costituiscono reato?

Perchè ciò avvenga non si richiedono altri caratteri che, come dicono tutti gli scrittori,

non esistono nell'adulterio e soprattutto nell'adulterio quando vi ha la separazione?

La Commissione ha parlato anche delle incertezze che possono avvenire sulla legittimità dei figli. Parmi soverchio rammentare che il Codice civile ha provveduto largamente a questo caso con l'art. 162.

Il legislatore non si è fidato dell'efficacia delle pene per evitare che siano attribuiti ad un marito figli non suoi concepiti durante la separazione; ha provveduto in modo veramente efficace coll'art. 162 del Codice civile ad evitare questo, che sarebbe il più grave danno dell'adulterio.

Lo ripeto, il legislatore non ha creduto che le minacce di pene afflittive giovino ad impedire gli effetti di cause che nessuno potrà del tutto eliminare dal mondo.

Tutto il ragionamento fondato sugli effetti dannosi dell'adulterio, di attribuire cioè ad un padre figli non suoi, ha tutto il peso ed il valore per fare considerare come reato l'adulterio commesso durante la convivenza dei coniugi; poichè in tal caso il padre non può rifiutare i figli quando anche abbia la certezza che non sieno suoi. Ed è gravissimo tale danno per l'ordine della famiglia.

Perciò, non ostante tutti gli argomenti dei filosofi, degli psicologi, non ostante l'opinione di illustri penalisti, pure io credo che non possa lasciarsi impunito, non debba spogliarsi del carattere di reato, l'adulterio commesso nella convivenza.

Ma queste ragioni non sussistono più quando i coniugi sono separati; poichè, lo ripeto, il Codice civile ha in tal caso dato i mezzi al marito di evitare quello che è il danno maggiore dell'adulterio, danno che gli dà il carattere di reato nella convivenza.

Riepilogo: a quello che dicesi adulterio della moglie separata legalmente mancano tutti i caratteri che lo fanno definire reato durante la convivenza, manca il danno della incertezza della prole, e del grave sfregio all'onore del marito, mancano i modi fraudolenti, il dolo e spesso anche la piena imputabilità.

È materia perciò di Codice civile e non di Codice penale; ed il Codice civile ha modo non solo di evitare i danni, ma altresì di punire la moglie separata, non virtuosa, colla più grave pena, privandola della ingerenza nella custodia

e nella educazione dei figli. La qual cosa è più efficace della minaccia di qualsiasi pena afflittiva.

Si potrebbe dirmi: voi avete citata l'opinione dei penalisti olandesi i quali avevano proposto nel progetto di Codice penale e caldamente sostenuto di eliminare l'adulterio assolutamente in tutti i casi dal novero dei reati punibili con pena afflittiva; ma il legislatore olandese non ha accolto tale proposta. È vero: ma ciò che fece il Codice penale olandese riesce col fatto a ciò che io propongo, cioè di conservare il reato di adulterio soltanto nella convivenza.

Quella disposizione del Codice olandese la quale prescrive che il processo penale sia giudicato dopo decisa la separazione o il divorzio, meriterebbe, per le ragioni che l'hanno dettata, di essere applicata da noi.

Sinora non possiamo parlare di giudizio di divorzio; ma si potrebbe accettare che il procedimento penale per causa d'adulterio possa essere fatto sol quando contemporaneamente si dia luogo al processo di separazione.

Comprendo che, volendo ragionare con argomenti legali, io mi trovo fuori del mio terreno. Confesso che i miei studi mi fanno diffidare del metodo deduttivo. So per prova che assai spesso le deduzioni da premesse, quando anche abbiano l'apparenza del più grande rigore logico, sono smentite dalla esperienza.

Credo che anche nel fare un Codice penale giovi il metodo induttivo, come dicesi, sperimentale; poichè un Codice può paragonarsi ad un trattato di terapeutica che prescrive rimedi per malattie sociali. L'esperienza sola può decidere sulla efficacia dei rimedi prescritti. Ora, essendo negli attuali Codici penali vigenti da più anni in Italia, data ai mariti la facoltà di perseguire le mogli anche per l'adulterio commesso dopo la separazione, è facile raccogliere il più gran numero di fatti ed osservare quanto e come i mariti abbiano usato di quella triste facoltà e quale effetto abbia prodotto la minaccia di pene afflittive per quel fallo, affine di giudicare se convenga di trasportare o no tale minaccia nel nuovo Codice penale.

Il metodo statistico, che è uno dei metodi sperimentali, è forse in questo caso poco applicabile, e vale meglio l'esame di alcuni casi tipici, che magistrati ed avvocati possono in

buon numero raccogliere nella loro esperienza. Ecco per sommi capi ciò che mostra l'esperienza.

In alcune provincie, e dirò francamente nelle più civili, non vi sono quasi mai state querele di adulterio, mentre non si può dire che non vi siano stati affatto adulteri.

E badate bene che non vi sono state neppure querele per adulterio commesso nella convivenza coniugale quand'anche abbia dato luogo a separazione legale.

Si rifugge dai processi penali per adulterio e si ricorre ai magistrati civili per evitarne i danni più gravi.

Io ripeto, che, per quanto conosca, sono rarissimi in alcune provincie i processi per il reato di adulterio.

Voce dal banco della Commissione. È una tolleranza.

Senatore CANNIZZARO. Ebbene, è una tolleranza grandissima, la quale vi dimostra la ripugnanza che vi ha di usare di questo diritto.

In alcune provincie vi è qualche caso di questi processi penali, ma da questo numero vanno per il mio assunto eliminati quelli per adulteri accaduti durante la convivenza, e va tenuto conto soltanto di quelli accaduti durante la separazione legale.

Ebbene, se andate a scrutare quali sono i motivi per i quali quei mariti hanno perseguitato le mogli, voi troverete che quasi costantemente sono uomini che hanno ereditato alcuni concetti maomettani, cioè che riguardano la moglie come schiava, strumento passivo della libidine sinchè ciò piacerà, e più tardi come una servente destinata ai più umili servigi interni della casa, e spesso maltrattata.

E quando la donna si è emancipata da questa dura servitù, il marito ha spiato l'occasione di un fallo per potersi vendicare con un processo penale.

Perciò questi processi non si fanno dove la donna ha una condizione morale più elevata.

Ora, io domando se sia giusto che un Codice penale tenga delle armi a disposizione di gente che è mossa a servirsene da sentimenti così brutali, da sentimenti... è meglio tacere!

Altri fatti poi che non possono essere raccolti dalla statistica, sono le minacce di processi per adulterio fatte a donne separate affine d'impossessarsi della fortuna che avevano voluto salvare dividendosi dal marito. Gli av-

vocati che continuamente vivono in mezzo a tali fatti potrebbero ben citarne numerosi esempi.

Ora, se l'esperienza ha dimostrato che tutte le persone oneste, a qualunque classe della società appartengano, non si servono di queste armi, non è tale ripugnanza un plebiscito contro gli articoli del Codice che le offre?

Se queste armi adunque non devono servire che come strumenti di vendetta, di passioni turpi, perchè mantenerle nel Codice, specialmente quando le ragioni addotte da tutti gli scrittori competenti in materia penale affievoliscono così l'imputabilità di questi falli d'amore, da non farli comprendere nel novero di reati in un Codice che vuole portarsi al livello della scienza moderna?

Per queste ragioni, propongo che la Commissione riprenda in esame questa parte del Codice penale, intorno alla quale parmi che anche il ministro è molto titubante nella sua relazione, e la Commissione ha fatto un primo passo moderando molto la pena.

Faccio riflettere che il dover comparire dinanzi al banco degli accusati è una pena per una donna ben sproporzionata alla natura della colpevolezza del fallo in cui è caduta.

PRESIDENTE. Il senatore Ferraris ha facoltà di parlare.

Senatore FERRARIS. Egregi colleghi. Io non mi propongo di rompere il concerto di lodi che nel corso di questa discussione si tributarono all'opera legislativa del ministro guardasigilli.

Io non mi propongo di entrare nella disamina di quelle questioni ardenti, che furono materia di discorsi dei nostri onorevoli colleghi nelle sedute passate.

Io vorrei adempiere un compito più modesto, umile, ma che forse non sarà del tutto inutile.

Dico ora che non sarà del tutto inutile, perchè se guardo alla lettera dell'art. 1, che sta precisamente in capo alla discussione del progetto di legge, ivi si dice che la Commissione di riordinamento, così detto, deve tener conto dei voti del Parlamento.

In qual modo sia da interpretarsi questa parte della legge, fu già ampiamente dimostrato dal lavoro accuratissimo cui procedette la nostra Commissione.

Non si tratta soltanto di tener conto dei voti del Parlamento per lo scopo limitato del rior-

dinamento colle altre leggi o colle disposizioni del Codice penale medesimo; ma si tratta di un compito assai più vasto, assai più necessario di quello che porti il significato letterale dell'articolo.

Io dovrei però rendere omaggio, e sono lieto di poterlo fare pubblicamente, alla sapienza e alla diligenza con cui la nostra Commissione ebbe a procedere all'esame delle diverse parti del Codice.

Io potrei forse, nelle generali parlare anche del sistema o della serie delle pene, ma me ne asterrò.

Seguendo l'esempio di un arguto nostro collega, potrei indicarvi talune disposizioni che non sono limitate a reprimere, a punire un vero reato, e sono spesse volte un omaggio, e non sempre praticamente eseguibile, a certi principi di severa e rigida morale.

Non è che il legislatore debba rimanere indifferente a quel carattere di azioni che possono rappresentare una osservanza dei doveri, anche imperfetti: tuttavia, se dovessimo discendere alla disamina di tutte le speciali disposizioni, forse ne troveremmo qualcuna che eccede questo compito del legislatore ed entra in un altro campo che, comunque così degno, tuttavia non potrebbe sempre essere argomento di disposizioni e di sanzioni penali.

L'egregio collega che mi precedette ve ne dimostrava un esempio, il quale era stato poi tanto più evidentemente dimostrato dall'oratore che parlò l'ultimo nella precedente tornata.

Io vorrei parlarvi anzitutto della modalità della pena di reclusione e dell'arresto, e così degli articoli 12, 23 e 24 del progetto di Codice.

Voi avrete notato come alla *reclusione* che sia inferiore ad un anno, si può e si deve imporre l'obbligo del lavoro, colla sola differenza che, se al disotto di un anno si fa in una carcere giudiziaria, invece si fa in casa di forza se eccede l'anno. Io mi sono fatto ad esaminare quali fossero le azioni punibili colla reclusione, e non parlando di quelle che vennero aggiunte dalla nostra Commissione, solo a quella specie di statistica che fece il diligentissimo ministro susseguire, e conchiuse la sua relazione; io ho rilevato che la reclusione è comminata in 388 casi, e che la reclusione minore di un anno, sulla quale principalmente vorrei richiamare la vostra attenzione, è prevista in 160 casi. E tra

le azioni punite in questa misura ne riscontro parecchie, che non hanno quel carattere di pravit , alla repressione della quale deve essere diretta la pena maggiore della reclusione.

Non entro in particolari, perch  ciascuno di voi li pu  riscontrare; d'altronde, nelle discussioni parlamentari, certe cose si affermano, e non   necessario darne dimostrazioni specifiche e circostanziate, come si fa innanzi ai tribunali. Mi contento solo di notare il fatto, che la pena della reclusione per un tempo minore di un anno,   comminata in 160 casi; e che in molti di questi casi non si ravvisa quella pravit  speciale, che nella scala penale si vorrebbe reprimere con la reclusione.

Ora io porto la mia attenzione e richiamo quella dei colleghi sull'art. 14. Ivi si parla della detenzione, ed   detto che si pu  scegliere fra le specie di lavori ammessi allo stabilimento quello che   pi  conforme alle attitudini e alle precedenti occupazioni del condannato, il quale pu  essere anche autorizzato, giusta i regolamenti, ad una specie diversa di lavoro. Se nella detenzione non vi fossero dei fatti, i quali non presentano analogia con quelli puniti con la reclusione, si potrebbe dire che il legislatore abbia serbato una giusta misura, autorizzando nei casi di detenzione la surrogazione al lavoro manuale con altro che sia pi  consentaneo alle occupazioni del condannato, non autorizzandolo invece nei casi di reclusione.

Vi sono invece dei casi assolutamente analoghi nei quali, per circostanze necessarie speciali, si scende,   vero per l'intensit , non sempre nella quantit ; ebbene ci  malgrado non parmi che in tutte le condanne alla reclusione, anche minime, debba esservi aggiunta l'aggravante del lavoro, senza che la legge ammetta mai nessuna eccezione al riguardo, come si vede per la reclusione; oltre di che, si potrebbe anche ritenere non eseguibile in pratica codesta aggravante del lavoro, in tutti i carceri, nei quali i condannati a pena di breve durata, debbono scontarla.

In verit , io non mi saprei persuadere, e forse l'onor. ministro e l'onor. Commissione che non si fecero carico di questa osservazione, avranno le loro ragioni per convincermi del mio errore.

Ma vi   qualche cosa di pi . Nell'art. 44 si d  facolt  al Governo di regolare, secondo il

suo apprezzamento, anche tutto ci  che riguarda il lavoro.

Capisco che sia difficile o non si possa per mezzo d'una disposizione legislativa entrare in quei particolari quasi disciplinari dei limiti al lavoro. Ma trovo grave lasciare in balia del potere esecutivo le condizioni relative alla gravante del lavoro a cui pu  essere condannato talvolta chi non abbia alcuna precedenza o consuetudine di vita che si adatti, con eguaglianza, a subire l'obbligo di un lavoro, che non pu  essere fuorch  manuale; e per cui la pena che per uno pu  essere lieve, sar  per l'altro assai grave.

Ma vi ha un altro argomento che mi fa dubitare dell'opportunit  di questa disposizione. Nell'ampia scala della penalit  della reclusione il progetto trascorre da tre giorni, il minimo, fino a 24 anni. La Commissione avrebbe creduto di portare il minimo a 12 giorni, e sia pure. Ma vorrete voi condannare - e mi arresto alla parola condannare, perch  ricordo come l'egregio mio amico e collega senatore Deodati, parlando di pene, teme ve ne possano essere di quelle, in certo modo speciali, con carattere quasi di aristocrazia - or bene, ripeto, vorremo noi ammettere che si possa *condannare* con eguaglianza un cittadino, comunque colpevole, ma avvezzo agli studi, alla cultura delle arti, ad un lavoro, che, per contro,   nelle abitudini di quelli che nei pi  umili strati della convivenza sociale attendono alle fatiche corporali? Dico che quando si condanni un tale che appartenga a quella classe, non dir  di gentiluomini, ma di persone colte, non saprei come lo si potrebbe obbligare, anche nel caso di condanna a soli tre giorni secondo il progetto, a soli dodici giorni secondo la modificazione della Commissione, ad un lavoro manuale forzato.

La pena mi sembra gravissima ed umiliante per la persona, la quale, sia pure non meritevole di riguardi, perch  incorsa in una sanzione penale, ma che insomma non   incorsa in una sanzione penale che in limite cos  ristretto, abbia pur tuttavia quest'aggravante del lavoro.

Pur non volendo e non proponendomi di entrare nei principi di massima, vorrei tuttavia che mi permettete l'esame di alcune disposizioni speciali.

Sar  un esame per lo pi  di semplice forma; ma in materia penale le parole hanno la loro

grandissima importanza. Mi sono fatto una nota di diverse di queste disposizioni e non so se l'esaurirò; ciò dipenderà prima dalla voce dell'oratore, poi dall'attenzione di cui voi mi vorrete onorare.

Intraprendendo questo esame, non vorrei essere tacciato di temo il quale vada sofisticando sulle parole; sarebbero molti gli articoli che hanno eccitato la mia attenzione; ho tuttavia creduto di fare scelta di quelli che, a mio avviso, nella pratica applicazione possono avere maggiori conseguenze. Ed a questo riguardo, prima di passare alle specialità, mi permetterò di dire una cosa che mi sono dimenticato nel principio delle mie parole.

Voi avete un Codice, che avete acclamato un'opera monumentale; se e come lo sarà, o signori, lo vedremo all'atto pratico. Prima che si sia stabilita una giurisprudenza sopra questo Codice che inverte completamente gli antichi sistemi, che tronca e taglia tutte le tradizioni, ve ne saranno dei dolori e delle incertezze!

Non mancano gli esempi di Codici che, comunque celebrati, hanno tuttavia fatto conoscere gravissime difficoltà nella applicazione. Ma, checchè ne sia di ciò, giacchè il compito del Parlamento nella votazione e nella discussione di questo progetto di Codice è così ristretto, così limitato, temo che se non lo soccorrerà la prudenza e la saviezza dell'onor. guardasigilli e della Commissione che sarà da lui nominata, forse, l'opera non presenterà tutta quella concordanza, quell'euritmia nella proporzione delle pene, nella qualifica dei reati, per cui si sono fatti così grandi elogi anticipati.

Vediamo se nell'applicazione pratica questo può riuscire a qualche verità.

Nell'art. 104 si parla così: Chiunque, anche indirettamente, *riveli segreti politici...* ecc. Ma chi rivela? Che cosa sono i *segreti politici*? Chi ne può definire la caratteristica?

Come, in qual modo si perverrà a stabilire una giurisprudenza sicura, e razionale sopra questo argomento?

Quanto al *rivelare*; qui non si parla come nell'art. 168 di coloro che tengono un pubblico ufficio: o come nell'art. 380, di fatti riguardanti i *privati* e che siano a cognizione per ragioni dello stato o della professione.

In questo art. 104, evidentemente, si tratta

di materia interessante lo Stato. - Ma chi si vuole colpire?

Evidentemente si vuol colpire chiunque riveli, senza nessuna distinzione se per carica, o per ufficio pubblico, e che cosa? I *segreti politici*.

Ma che cosa è *segreto*: quando un fatto diventa un *segreto*? Quando e come è *politico*?

Io davvero sento grande compassione per i poveri *reporters* dei giornali, che vanno a cerca di fatti non conosciuti - e certamente che tocchino alla politica! Si parlerà di un trattato che, si stia negoziando; si parlerà di una spedizione che venga in qualche modo ad impegnare il paese: basterà questo, o non, perchè possa dirsi che parlandosi si rivelino segreti politici?

Mi si può rispondere: *rivelare* è di colui il quale sia venuto a conoscere segreti politici, per qualche circostanza speciale, particolare.

No, o signori, *rivelare* senza la specialità di pubblico ufficio, è di chiunque dica cosa che prima non era conosciuta. Sarà un bene, od un male, non vorrò di soverchio intenerirmi per gli organi e gli strumenti del così detto quarto potere; riconosco tuttavia che se vietare, anche indirettamente, la discussione di affari politici, di quegli affari i quali sono segreti finchè non stati resi di pubblica ragione, finchè il Governo non abbia creduto ancora di farne comunicazione al Parlamento od al pubblico, è impedire una discussione, che richiamando l'attenzione del pubblico, creando quella che si dice opinione pubblica, può illuminare il Governo stesso. E me ne preoccupo, o signori, per due ragioni.

In primo luogo perchè non vorrei che si lasciasse all'arbitrio sconfinato di chi sia chiamato, o come giudice, o come giurato, a dichiarare il fatto in applicazione della legge, con pericolo di pregiudizio all'interesse della cosa pubblica, la quale anzi molte volte esige che si faccia di questi segreti politici previa discussione. In secondo luogo mi preoccupo e tanto più della necessità in cui ci troveremmo di impedire la discussione di qualunque fatto, cui potesse applicarsi la qualifica di segreto politico.

La locuzione dell'art. 104, *rivelare segreti politici*, nel linguaggio familiare quando, si sta in conversazione e discutendo amichevolmente tra senatori o deputati, tra cittadini anche in

pubblici stabilimenti, può avere significazione di sufficiente determinazione; ma quando si debba venire alla determinazione giuridica in verità mi troverei molto imbarazzato; e benedico Dio che mi ha fatto nascere da lungo tempo per non dovere, nè potere essere più nè giurato, nè magistrato.

Ma procediamo oltre.

Un'osservazione che sembra di poco rilievo, se volete, ma che per me indica un allontanamento, una deviazione da una di quelle regole che trovo saggiamente proclamate dalla nostra Commissione.

Nell'art. 162 del progetto si parla di colui il quale riceve per un atto del suo ufficio, un dono qualsiasi e vi si propone di aggiungervi un'alinea, con cui si dice, che quando l'atto sia già stato *eseguito* si colpisce chi ha ricevuto una *indebita ricompensa*.

La Commissione a pagina 161 ha consacrato un precetto di forma legislativa importantissimo: che le stesse idee, gli stessi fatti, cioè, vanno significati colle istesse parole.

Ora io non veggo la ragione per cui in caso che è nella sostanza identico, si proponga l'uso di diverse parole. Che vi sia differenza tra l'atto che ancor si deve eseguire e quello già *eseguito*, sta bene; che si debba prevedere questa doppia figura del reato, sta bene; ma perchè - in un caso si parla di *danaro*, di *utilità di retribuzione* - nell'altro di *ricompensa*? Anche la *ricompensa* è un'*utilità*, una *retribuzione*, che può essere in varia forma, *data o promessa*.

Un'altra osservazione sull'articolo 194 più di sostanza, che di semplice forma, e di cui credo che il mio amico e collega Majorana già abbia parlato.

Nell'articolo 194 si parla degli appaltatori *delle forniture* dei pubblici stabilimenti e si punisce colui che *le fa mancare*, ecc. Questo benedetto *le* non può riferirsi, fuorchè alle *forniture*; così verrebbe ad esprimere il concetto od il fatto di *forniture* non compiute, non consegnate, che l'assuntore dell'appalto avrebbe fatte mancare.

E se ne potrebbe ravvisare una specie di spiegazione autentica; inquantochè nelle Tabelle dei massimi e dei minimi delle pene, a pag. 514 e 533, vi è in rapporto all'art. 194, *mancata somministrazione di forniture*.

Si avrebbe una pena piuttosto grave, non adeguata per un fatto che, a mio avviso, non sarebbe nè chiaramente nè giuridicamente determinato.

L'impresa è un contratto; chi assume obbligo di forniture deve compiere tale obbligo; ma, se non lo compie, se non ha fornito? Voi lo volete senz'altro condannare alla reclusione?

Senatore PESSINA. C'è nel Codice attuale.

Senatore FERRARIS. Ma ora facciamo una legge nuova e quindi dobbiamo correggere, se vi sono errori od imperfezioni nell'antica; non so se sia eguale, ma lasciate ch'io esamini con libertà la nuova che ci si propone, e della quale ora ci si chiede la sanzione definitiva. Ora nell'esercizio di un obbligo vi possono essere e vi sono diverse gradazioni od eventualità della mancanza, od inadempimento, dolo, colpa, negligenza; tutte hanno nella legge civile la loro sanzione.

Ma che, escluso il caso di dolo diretto, basti lo avere mancato, e che fatte mancare le forniture, con locuzione così generica possa anche irrogarsi la reclusione, può certamente apparire eccessivo, sia pure che non bisogni esser teneri con questi appaltatori; ma se si teme di averne dei malvagi per cui non bastino i rimedi civili, non bisogna con una locuzione così generica allontanare gli appaltatori onesti, i quali in tanti modi possono trovarsi nel caso di aver mancato all'obbligo assunto. L'espressione è, a mio avviso, impossibile a determinarsi giuridicamente e materialmente; giuridicamente, perchè parmi non avere significato che ecceda le conseguenze delle obbligazioni civili; materialmente, perchè non determina la figura, non distingue i casi molteplici per cui può mancare l'impresa, può mancare la somministrazione...

Senatore EULA, *della Commissione*. E il dolo?

Senatore FERRARIS... Verrò anche a parlare del dolo e degli articoli 46 e 47. Mi riservavo di parlarne dopo, ma se ne parli subito.

Che cosa è il dolo penale?

Colle disposizioni degli articoli 46 e 47 si è inteso dichiarare che non havvi delitto tranne quando vi sia dolo, cioè volontà di delinquere.

Ma facciamo dei casi pratici.

Un appaltatore non ha avuto l'avvertenza di provvedersi anticipatamente, supponiamo, del vino, e ciò perchè nelle località dove dovevasi fare la distribuzione è mancato il raccolto, o

perchè un evento qualunque ne abbia ritardato il trasporto. Ebbene, gli si dirà: voi dovevate andare a prendere il vino dove credevate meglio, ne avete dunque fatto mancare la fornitura; questo non ci riguarda.

Il fatto materiale della mancanza si è verificato; la legge ha voluto armare i pubblici stabilimenti di un rimedio particolarmente eroico?

Quanto pure per effetto degli articoli 46 e 47 i soli fatti delosi abbiano e possano essere colpiti dalle sanzioni penali, l'art. 194 colpisce il fatto, delle mancate forniture, semprechè avvenute; non permette distinguere nemmeno i gradi della colpa o della semplice negligenza od imprudenza in tanti modi; può essere una colpa leggera, una colpa grave; in ogni modo, una imprudenza, una negligenza anche grave, non può costituire il dolo penale.

Si verificherebbe in ogni evento tale una incertezza od indeterminazione, che fa pendere una terribile spada di Damocle sopra gli assuntori; al giudice si dà od un arbitrio sconfinato od una norma difettiva.

Non avrete così negli assuntori fuorchè persone le quali non temono di queste penalità. Mettansi delle pene tante quante si possano credere in materia d'interessi, gli stabilimenti pubblici si premuniscano con cautele di patti, con mallevarie, non vengasi a creare un reato di quello che in realtà, colposa o no, non è che mancanza ad un obbligo contrattuale. Capirei che si volesse ammettere una sanzione penale, quando si sia fatto mancare una somministrazione appaltata in caso di guerra, in caso di necessità pubblica; ma una sanzione così generica, come quella che sta nell'art. 194, mi sembra sotto ogni rapporto eccessiva.

La Commissione propone un'aggiunta all'art. 306, circa le spedizioni di medicinali, e fra i caratteri del reato si aggiunse anche in quantità inferiore. Perchè soltanto inferiore? Anzi, il danno, il pericolo, in questa materia si verifica, nella maggior parte dei casi, qualora se ne aumenti la quantità. La quantità inferiore può essere un pericolo per la salute, solo in quanto il medicinale ridotto sia insufficiente a produrre lo effetto voluto; ma il pericolo vero sta piuttosto allorchè è in quantità eccedente; quindi se, come credo, debbesi conservare lo elemento della quantità, per comprendere tutti

i casi basta, e meglio conviene, dire quantità diversa da quella prescritta.

All'art. 196 viene dichiarato che fra gli ufficiali pubblici i quali sono per una parte difesi e per l'altra colpiti da quella sanzione vi sono anche i periti e gli arbitri, e si dice, durante il tempo in cui sono investiti di questa qualità. Lo elemento, o condizione del tempo, si adatta, per quanto riguarda le sanzioni contro gli insulti e gli oltraggi a cui possono essere soggetti i periti e gli arbitri, per occasione delle loro funzioni; non così per quelle sanzioni contro gli arbitri od i periti, che, o prima o dopo, siano punibili, per esempio, giusta l'art. 162.

Ai periti poi mi sembra venga a crearsi una posizione od obbligo anormale, quando nell'articolo 201 si dichiara non potersi ricusare l'ufficio, se la perizia è richiesta dall'Autorità.

Quali sono i periti a cui la legge impone l'obbligo di un determinato ufficio, di determinate informazioni?

Quella parte del Codice penale che riguarda l'obbligo del *referto* concerne soltanto i medici, e con certe modalità; costituire ai periti in genere l'obbligo dell'ufficio non mi sembra così facilmente accettabile.

Non mi sembra poi felicemente trovata la espressione dell'art. 207, là dove parlando dei periti e dei testimoni si colpiscono se *mendaci*, i loro pareri, le loro informazioni, le loro interpretazioni.

La qualifica di *mendaci* per i pareri sembra poco esatta. *Mendace* si dice piuttosto di persona che di un atto. In ispecie, il parere del perito può essere imperfetto, insufficiente, erroneo nello asserire o qualificare il fatto, contenere un apprezzamento, un giudizio contro le regole dell'arte o della scienza, senza che il perito possa qualificarsi per *mendace*, o possano sempre ritenersi meritevoli delle pene gravissime nell'art. 207 indicate.

Fermo più che mai nel proposito indicato in principio delle mie parole, limiterò le mie osservazioni, ed una mi è suggerita, abbastanza grave, dall'art. 270, il quale colpisce della pena di falso chiunque faccia uso di un documento falso.

Qui forse, più che in altra disposizione, si può dire, che, in applicazione dell'art. 47, si intenda di punire soltanto chi lo faccia scientemente e dolosamente. Dovrebbe così sottointen-

dere il dolo, quando il fatto sia tale che basta la materialità per costituirlo, non quando il fatto solo non presenta tale carattere, e trovasi altrimenti regolato e caratterizzato da altro Codice.

Ora, si ammetta pure che colui il quale è autore o complice del *falsq* incorra nella pena *quando o perchè ne fa uso*, perchè all'atto criminoso dell'alterazione del documento fa seguire la caratteristica del farne uso; non così quando al falso è estraneo colui che *ne fa uso*.

Questo è il caso previsto, regolato dagli articoli 299 e seguenti del Codice di procedura civile, giusta cui, allorquando uno produce in giudizio civile un documento, l'avversario che intende impugnarlo debbe interrogare il produttore se intende persistere nel farne uso. Se a tale interrogazione la parte che ha prodotto dichiara di non volerne far uso, il documento, dice la legge, si ha per *rigettato*.

Infatti, succede abbastanza frequentemente che il documento prodotto, trovato nelle carte di un'eredità, si creda genuino; o che, in ogni modo, dal produttore tale si ritenga; ma che posto sull'avviso dall'interrogazione giudiziale, o per pentimento, o per qualsiasi altra ragione lo ritiri; in questo caso, non avvi più nè interesse, nè ragioni pubbliche o private, per istituire un'azione penale: solo per averne *futto uso*, si troverebbe colpito dall'art. 270; quindi antinomia, soppressione dell'istituto del falso incidente civile.

Tale conseguenza non mi parrebbe nè opportuna, nè giusta; quindi la necessità di trovare una formula che non sia inconciliabile colle disposizioni dei due Codici.

Ancora un'osservazione. All'art. 336 si colpisce, non so con quale opportunità, il marito che *tenga notoriamente una concubina*. Questa, io temo, sia per riescire una sorgente di processi e di turbamenti gravissimi senza raggiungere il fine e lo scopo che la legge si propone.

Ma l'art. 338 interdice l'azione allorquando siano trascorsi tre mesi dal giorno in cui il coniuge offeso abbia avuto notizia del fatto.

Il fatto incriminato, che esige la *notorietà*, non si verifica che per un tempo abbastanza lungo, certo almeno di *tre mesi*; ora mentre si verifica e si consuma il reato, in questo medesimo tempo, si estingue, ed io dico providamente, l'azione.

Ho promesso che, arrivato ad un certo punto, avrei troncato la serie delle osservazioni e mantengo la promessa.

Da tutto ciò che si è detto e si dirà spero che le facoltà concesse al Governo dall'art. 1 del progetto non si vorranno limitate ad un semplice lavoro di coordinamento di forma, e che così di tutte le discussioni si terrà il debito conto per coordinare il Codice alle norme ed ai principi di una buona e sana legislazione.

PRESIDENTE. Il senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. Signori senatori. Onorato dal voto del Senato della nomina a membro della sua Commissione per l'esame del nuovo progetto di Codice penale, io sento innanzi tutto il dovere di accettare pubblicamente la mia parte di responsabilità nella proposta, che ho fatto e che rinnovo d'accordo coi miei colleghi, per l'approvazione di questo Codice penale, pur con l'abolizione della pena di morte; primi noi tra le grandi nazioni ad attuare questo altissimo ideale di abbattere il patibolo, ma sventuratamente non primi nella mitezza dei costumi delle nostre plebi, e nella poca frequenza de' reati, specialmente di sangue.

La Commissione vi ha detto nella sua relazione che siamo stati unanimi nel voto di abolizione della pena di morte, ma che siamo arrivati a quella conclusione per ragioni diverse. Permettete che io vi esponga brevemente le ragioni speciali, di un ordine puramente relativo, che hanno vinto la mia titubanza.

Dapprima, o signori, vi è il bisogno assoluto di un unico Codice penale per tutta Italia. Una grande nazione non può dire di aver raggiunto la sua unità, se questa non s'impronta, non vive in tutte le grandi istituzioni di ordine sociale. In fatto poi di giustizia, in fatto del problema formidabile, se si debba o no disporre della vita dell'uomo come pena, è uno scandalo che si dichiari verità l'affermazione e il suo opposto, secondo che si passi un rigagnolo di acqua da una ad altra provincia della stessa nazione.

Nè vale il dire che l'unità si poteva raggiungere tanto con l'abolire la pena di morte, quanto col reintegrarla nella Toscana. Ma se anche un ministro avesse avuto il coraggio di voler esercitare tale violenza su quella mite provincia, come avrebbe potuto sperare di ottenere l'approvazione della Camera elettiva, che con voti

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

ripetuti si è dichiarata contraria alla pena di morte?

Il lavoro dotto, diligente, assiduo del Senato, con continuazione in numerose sedute del 1875, per la discussione ed approvazione di un Codice penale unico, comune a tutta l'Italia, rimase opera sterile, perchè in quel Codice era scritta la pena di morte; e il progetto non poté arrivare in porto nell'altro ramo del Parlamento.

L'unità del diritto penale, questa suprema necessità d'una grande nazione, è stata il mio primo pensiero nel raccomandare l'approvazione dell'attuale progetto col suo sistema di pene senza quella capitale.

Secondo motivo. La pena di morte non si esegue più da molti anni, e questo fatto non è accidentale, non dipende dall'opinione individuale di questo o di quell'altro ministro guardasigilli. Fin dalla prima votazione della Camera dei deputati, nel 1877, per l'abolizione della pena capitale, nessun ministro ebbe il coraggio di dare esecuzione ad una condanna di morte, nè l'avrebbe fatto se anche le sue convinzioni fossero state per l'efficacia ed esemplarità di quella pena. Come sperare che s'inizi ora un sistema diverso dopo l'ultimo voto della Camera dei deputati conforme all'altro del 1877? In queste condizioni, o signori, la pena del capo, se fosse consacrata nei nostri Codici, non vi resterebbe che pena di puro nome, una finzione resa palese a tutti con carattere siffatto.

Dice l'on. Vitelleschi che egli si contenterebbe di questo, perchè, quand'anche non applicata in fatto ne' tempi normali, quella pena sarebbe conservata come un'arma per l'ora del pericolo, per i momenti gravi di perturbazione sociale, senza bisogno di ricorrere ad una nuova legge eccezionale e temporanea, difficile ad ottenere, difficilissima ad aver presto.

Io do una certa importanza a questo ragionamento; ma ponendo pure da banda che vi è qualche cosa d'indecoroso e di ripugnante a scrivere nella legge la minaccia di una pena fittizia, col preconcetto di non attuarla, si può dimenticare che quel sistema turberebbe tutte le proporzioni delle varie pene coi delitti?

Questa obiezione è stata già fatta dal senatore Lampertico, ed io vi farò toccare con mano che i danni del proposto temperamento sarebbero molto maggiori di quelli temuti per l'abolizione franca ed espressa della pena di morte.

Prendiamo il Codice penale del 1859, comune alla maggior parte d'Italia, e consideriamo la pena della grassazione.

Quando un individuo ha commesso nella grassazione ferite punibili con pene criminali, ha già meritato i lavori forzati a vita; se vi è omicidio, la pena è di morte.

Dunque, dopo il fatto punibile coi lavori forzati a vita, l'unica barriera, l'unico ostacolo perchè non si uccida è la pena di morte.

Ma se la pena di morte è scritta nel Codice e non si esegue, se il malfattore avrà la convinzione, destinata ad andarsi radicansi sempre più di anno in anno, che l'estremo supplizio non avrà luogo, sentirà desso tutto l'interesse ad uccidere, imperocchè con la sicurezza che la pena non sarà aumentata, avrà soffocato la voce del suo futuro accusatore nel giudizio.

Questa pena di morte scritta nominalmente nel Codice, come arma di riserva nei momenti di grande pericolo, e non come pena effettiva pe' tempi normali, invece di difendere la vita dell'agredito, creerebbe nell'aggressore, pel modo come sono ordinate le pene, l'interesse ad uccidere. E questo danno si ripeterebbe in tutti i casi del passaggio dalla pena perpetua alla pena del capo.

Vi laguate di repressione insufficiente, e secondo la vostra proposta, tutte le circostanze più gravi, per cui la pena di morte fosse scritta nel Codice senza essere eseguita, resterebbero senza alcuna repressione rapporto ai delitti minori.

Ma, consideriamo la cosa in un altro aspetto, ed è la terza delle ragioni che mi hanno vinto.

Quanti sono i casi punibili con la pena di morte?

Già nei Codici attuali sono pochi: non vi sarebbe riforma di Codice possibile se non scemmando il numero di questi casi, e già n'era stata fatta una grande riduzione nel Codice che fu votato dal Senato nel 1875. Sarebbero dunque in un anno alcune decine di fatti punibili con la pena di morte, conservata nominalmente con nulla o molto scarsa efficacia di repressione per minaccia.

Ma abbandonata pure per quei pochi casi siffatta garentia, noi domandiamo quale sarà in complesso l'effetto del nuovo Codice sulla grande massa di reati che una volta chiamavansi crimini, ossia dei reati più gravi?

Avrà il nuovo Codice una maggiore, od una minore efficacia di repressione in confronto dei Codici attuali?

È curioso, o signori, che al nuovo Codice si siano fatte imputazioni contraddittorie, da alcuni di troppa mitezza, da altri di troppa severità. Dov'è la verità?

Le due qualità di giusta mitezza e di giusta severità esistono nel progetto, ma sotto due rapporti diversi.

Il Codice è mite per tutto ciò che si attiene ai criteri acquisiti già per gli studi di legislazione penale tanto progrediti nel nostro secolo; per le teoriche della complicità, del tentativo, della recidiva, della prescrizione, per la precisa determinazione delle condizioni di ciascun reato, per i diversi gradi di diminuzione di pena e simili.

Potete chiamarla mitezza, ma non è che applicazione de' principi di giustizia. Però in quanto alla severità della repressione il Codice attuale, secondo me, e secondo moltissimi tra di noi, ha un'efficacia molto maggiore di quella dei Codici vigenti.

Lasciamo da parte che sono state aumentate le pene per i reati più gravi (tolta la pena di morte) contro le persone, contro la libertà, contro l'onore, ecc.; lasciamo tutto questo; basta il solo fatto della creazione delle pene della reclusione e dell'ergastolo con un primo periodo, minore o maggiore, di segregazione cellulare continua, per dare una forza di intimidazione al Codice attuale che nessun altro poteva avere anteriormente.

Sono due i fatti rivelati entrambi dalla esperienza, l'uno ricordato dall'onor. Vitelleschi il quale diceva: quando vi era pericolo di pena di morte, gli imputati domandavano sempre con ansietà: potrà salvare la testa? l'altro, riferito dal senatore Pierantoni, e cioè che tutti i condannati preferivano la pena dei lavori forzati alla pena della reclusione, perchè avevano così la possibilità di godere l'aria libera, di lavorare in comune.

E tanto è ciò vero, che taluno ha chiamato quasi feroce la pena della reclusione per la troppa durata del primo periodo di segregazione cellulare continua, e l'ergastolo poi una morte lenta sostituita a quella rapida con la scure e col capestro.

Lascio al nostro relatore il difendere le

proposte del ministro e quelle, in parte divergenti, della Commissione senatoria; ma è certo che quel primo periodo, come periodo di raccoglimento doloroso, per quanto salutare, inizierà pel tempo ulteriore la probabilità di una emenda progressiva col beneficio della convivenza e del lavoro in comune, ed avrà sulla immaginazione del nostro popolo una grande forza d'intimidazione.

Dirò un'altra parola sopra un'altra imputazione, che veramente mi ha ferito, l'accusa, cioè, con cui si è detto che il Codice attuale prescinde dalle considerazioni di moralità de' fatti, e guarda unicamente alle condizioni loro materiali ed obbiettive.

Distinguiamo bene, o signori, la questione di forma dalla questione di sostanza.

Il progetto Ministeriale è partito da questo concetto: che nelle regole generali bisognava determinare tutte le norme della imputabilità, i caratteri distintivi per il dolo, per la colpa, per la colpa connessa al dolo, i requisiti speciali delle contravvenzioni, e segnare poi gli elementi obbiettivi di ciascun reato da integrarsi con le condizioni richieste nella parte generale.

Io ho votato nella Commissione per il sistema contrario. A me pare che l'enunciazione di alcuni principi troppo ampi e generali, specialmente quelli dell'art. 43, torni piuttosto in danno, potendo trarsi dalla loro espressione concepita in astratto conseguenze molto al di là della mente del legislatore, mentre il sistema di rilevare in concreto per ciascun reato l'elemento morale è grandemente opportuno, bastando per alcuni reati il dolo in genere, e per altri occorrendo condizioni di dolo specifico non comprese nel citato art. 46.

Gli appunti fatti molto minutamente a parecchi articoli del progetto nelle loro osservazioni critiche dai nostri colleghi Majorana e Ferraris se hanno ragione di essere (come motivi, per lo meno, di dubbi) lo hanno pel metodo di redazione seguito nel progetto.

Ma, o signori, codesta è questione di forma, non di sostanza. Affermare che il Codice non valuti ne' fatti le ragioni intrinseche di moralità, è affermare che esso manchi di una qualità che è uno dei suoi pregi principali.

Ed infatti, la bipartizione dei reati si fonda sul principio di non confondere i fatti punibili per intrinseca immoralità - delitti - e quelli che mi-

rano a rimuovere un pericolo e pe' quali basta la sola volontà dell'esecuzione del fatto vietato - contravvenzioni.

Segue la divisione delle pene in due grandi categorie, cioè la reclusione e la detenzione, applicata or l'una or l'altra in conformità dell'indole propria dei fatti, a seconda che siano generati da passione perversa, da abietto istinto, ovvero da travimenti che spesso si possono derivare da impeto disordinato di sentimento generoso.

Se si scende poi ai particolari, si vedrà che sempre quando è apparso un fatto con caratteri d'immoralità, e si è giudicato concorressero le condizioni di lesione di un dritto da improntare a quello l'indole giuridica di delitto, il Codice si è affrettato a punirlo; ed abbiamo già udito parecchi reclami che dicono essersi andato in ciò tropp' oltre.

Dunque, valutata nel progetto l'intrinseca immoralità pei delitti; applicati in tutto i principi di giustizia, ed assicurata per la gran massa de' reati un'efficacia di repressione maggiore, a mio credere, che ne' Codici attuali.

Ecco, in sostanza, le ragioni che mi hanno mosso ad accettare in massima, come accetto, il progetto presente, di cui ho proposto, insieme ai miei colleghi, l'approvazione al Senato.

Esso dovrà essere migliorato dalla Commissione coordinatrice ed emendatrice, ma le sue grandi linee rispondono alle esigenze di un buon Codice penale.

Io spero che l'effetto complessivo dell'attuazione di questo Codice sarà una diminuzione dell'alta criminalità in Italia.

Signori, io non avrei trovata e non avrei nemmeno cercata l'occasione di fare queste dichiarazioni, e avrei preferito di tacere, perchè mi sarebbe piaciuto d'abbandonare per intiero la difesa del progetto ai valorosi compagni che abbiamo incaricati della relazione. Non avrei trovata quest'occasione, se ieri sera un motto assai acerbo ed ingiusto, sfuggito ad uno dei nostri colleghi, nell'impeto del suo discorso sopra il capo relativo agli abusi dei ministri del culto, non avesse strappato a me quasi un grido a chiedere la parola. Ed ora la prendo con interesse su questo capo, che è stato oggetto del numero maggiore delle orazioni pronunziate nel Senato.

Il problema, o signori, della punizione degli

atti dei ministri del culto si connette all'altro, assai più alto e generale, de' rapporti tra la Chiesa e lo Stato. La Chiesa, sul fondamento di essere in possesso della verità assoluta, proclama il suo diritto di bandire questa verità, di adoperare tutti i mezzi della sua influenza per farla trionfare, senza nessuna limitazione, anche contro le leggi, anche contro gli atti dell'autorità civile, che creda in contraddizione de' principi religiosi e della potestà che la Chiesa attribuisce a sè, pur nelle cose mondane, come subordinate ai fini della salute eterna.

Una volta pretendeva financo di poter deporre i principi non ossequenti a quelle pretese, sciogliendo i popoli dall'obbligo di fedeltà verso il sovrano.

Ma se si ammettesse questa teorica, quale Stato civile potrebbe sussistere? Lo Stato moderno, quando ebbe conquistata la sua piena indipendenza, ha detto: limite assoluto a qualsiasi libertà è il rispetto degli altrui diritti, è il rispetto dell'autorità civile, che ne' suoi confini naturali si concreta con le leggi, e si esplica con gli atti legittimi de' suoi funzionari. Il non punire un fatto che sia criminoso intrinsecamente, solo perchè commesso da un sacerdote con la intenzione e col convincimento di adempiere un obbligo religioso, di tutelare interessi supremi a cui debba cedere qualunque interesse terreno, sarebbe accordare al sacerdote non una libertà, ma una immunità, un privilegio esiziale.

Con questo sistema, come potrebbe restar salda, come sussistere l'autorità civile?

Fortunatamente, tutti gli oratori che hanno parlato contro gli articoli del progetto sugli abusi dei ministri del culto sono concordi nel non invocare quelle teoriche sovversive, s'infiammano nel chiedere a favore dei ministri del culto l'applicazione del dritto comune: il dritto della libertà, non il privilegio della immunità.

Or bene, proclamato questo principio, come mai n'è venuta poi la conseguenza di riprovare gli articoli del progetto senza farne l'esame?

Solo alcuni dubbi, alcune domande furono promosse dal senatore Lampertico con grande temperanza di linguaggio, ed io non mancherò di rispondere a lui nel corso del mio ragionamento.

Il mio assunto è questo: che tranne un in-

LEGISLATURA XVI — 2^a SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

ciso dell'art. 174, secondo la formola proposta dalla vostra Commissione (e spiegherò le ragioni delle mie riserve), tutto il resto delle disposizioni di questo capo non è che l'applicazione del dritto comune ai ministri del culto. Vediamolo.

L'art. 175 punisce il fatto del ministro del culto, che eserciti atti di culto esterno in opposizione a provvedimenti del Governo.

S'intende che si tratta di provvedimenti speciali di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, poichè i divieti generali dovrebbero essere sanciti in virtù di legge; s'intende che si tratta di atti di culto esterno in pubblico, poichè riguardo alle funzioni spirituali il loro libero esercizio è tutelato dalla legge delle guarentigie, avendo lo Stato riserbato a sè unicamente la facoltà di dare o negare le temporalità.

Or potrà alcuno mettere in dubbio il dritto del Governo di proibire in pubblico atti esterni che possono compromettere l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza?

Che anzi la vostra Commissione ha considerato che per la esistenza del reato di trasgressione al divieto basti il solo fatto volontario, senza bisogno di alcuna indagine sulle intenzioni, e che perciò il caso rientrasse nella categoria delle semplici contravvenzioni, a cui proponeva di rinviarsi l'articolo, essendo appunto nel libro terzo delle contravvenzioni un articolo congenere, relativo alle processioni che si facciano in pubblico contro il divieto dell'autorità. E con ciò resta anche rinviata la questione della migliore redazione dell'art. 175.

Che cosa dice l'art. 176? Esso dispone che quando il ministro del culto, nell'esercizio delle sue funzioni, si valga di esse per commettere in genere un reato, che sarebbe tale indipendentemente dalla sua qualità, questa diventa un'aggravante per cui la pena si aumenta di un certo grado.

Noi abbiamo un articolo corrispondente relativo ai pubblici funzionari, per cui anche il pubblico funzionario, che si valga delle sue funzioni per commettere un reato non previsto per esso in articolo speciale, è soggetto alla pena comune aumentata in certi limiti.

Ma si obietta: voi dunque considerate il ministro del culto come un funzionario pubblico; e questa qualità non gli può essere attribuita.

Il concetto dell'art. 176, che pur fu chiarito nella relazione della vostra Commissione, è stato male interpretato.

Noi abbiamo nel nostro ordinamento sociale due istituzioni fra loro distinte; da una parte lo Stato con la forza coattiva delle leggi e delle autorità civili; dall'altra parte (non fuori non al di sopra dello Stato) abbiamo la Chiesa che è anch'essa un'organizzazione con la forza morale e religiosa de' suoi ministri.

Gli organi dell'una o dell'altra istituzione hanno indole diversa, ma hanno questo di analogo, che se l'autorità civile degli uni o l'autorità spirituale degli altri è messa a servizio di alcun delitto da consumare, cresce la gravità del reato e si aumenta in conseguenza la pena, per gli ufficiali pubblici con l'art. 198, e pei ministri del culto con l'articolo che discutiamo, 176.

L'art. 176 non è dunque che l'applicazione dei principî di dritto comune penale ad uno dei cittadini, quale è il sacerdote, che non ha diritto di pretendere all'impunità.

Veniamo ora all'art. 173 ed alla prima parte dell'art. 174.

Volendo difendere l'autorità della legge fu giusto e necessario di punire il reato di pubblico vilipendio di essa legge (art. 173), e l'altro reato di eccitamento alla disubbidienza contro la legge, e contro gli atti legittimi dell'autorità (art. 174): eccitamento punibile, quando anche commesso in privato da chi abbia a sua disposizione una grande influenza morale, del cui mezzo si sia servito per delinquere.

Anche questa degli articoli 173 e 174 non è che applicazione ai ministri del culto de' principî comuni di dritto penale, al pari che negli articoli 175 e 176.

Ma come va che questi articoli 173 e 174, anche in quanto non sono che l'applicazione del dritto comune, sono stati combattuti fieramente come se fossero assolutamente una eccezione lesiva della libertà religiosa?

Sono stati combattuti per un equivoco originato da due ragioni puramente estrinseche.

La prima è che si è formato nel progetto un capo distinto degli abusi de' ministri del culto.

Però nell'istesso modo con cui la Commissione senatoria ha rinviato l'art. 175 alle contravvenzioni, gli altri articoli 176, 173 e prima parte dell'art. 174 avrebbero potuto collocarsi

a fianco degli articoli corrispondenti, che puniscono in altri capi, per fatti analoghi, i privati cittadini o i pubblici funzionari, pur menzionando poi ministri del culto le specialità dei modi di consumazione che a loro sono propri.

Io avrei preferito tale metodo, che però non tocca, o signori, che una parte molto secondaria, di redazione, di collocamento, non di sostanza.

Forse anche al sistema da me preferito si sarebbe potuto opporre, che si fosse voluto far le viste di cancellare la rubrica de' fatti imputati ai ministri del culto, per poi colpirli quasi di soppiatto in altri articoli sparsi in tutto il Codice.

Il Codice raggruppando quei casi in capo unico e distinto li ha designati all'attenzione del Parlamento per un esame speciale adeguato all'importanza della materia.

L'un metodo e l'altro avrà i suoi vantaggi e i suoi inconvenienti; ma non sarà mai altro che una questione di forma, che non potrà trasmutare in provvedimento eccezionale disposizioni di diritto comune.

Vi è una seconda ragione (e qui io concedo alle obiezioni qualche cosa) ed è il coordinamento non perfetto di questi articoli 173 e 174 con gli articoli corrispondenti che riguardano in altri luoghi le stesse ipotesi di reati, sia in rapporto dei privati cittadini sia in rapporto ai pubblici funzionari.

Prendiamo l'art. 173, che punisce il vilipendio, e possiamo dire anche biasimo, in pubblico, delle leggi dello Stato.

Posta la condizione essenziale della pubblicità, il biasimo e il vilipendio rappresenteranno due gradazioni per la latitudine della pena, gradazioni poste entrambe al di fuori di quella discussione pacata e sincera che si faccia unicamente pel trionfo della verità, senza l'aggiunta di quella forma di oltraggio diretto a distruggere o menomare il rispetto dovuto alla legge.

Ma nell'art. 121, la nostra Commissione ha posto una limitazione alla punibilità di simile reato per gli altri cittadini: ha voluto che il vilipendio sia delle leggi fondamentali dello Stato e non delle altre leggi in genere. Io preferisco la redazione ministeriale, imperocchè il vilipendio in pubblico delle leggi, quali che siano, costituisce per me un reato.

Ad ogni modo io dico: o la formola dell'articolo 121 si adegui a quella dell'art. 173, salvo la differenza della pena, e non ci è bisogno di altro: l'aumento della pena del pubblico ufficiale sarà regolato dall'art. 198; o volete che per i cittadini privati si possa fare un tipo di reato con condizioni maggiori per la punibilità, ed allora bisogna aggiungere pel pubblico ufficiale, che biasima o vilipende le leggi, quali che siano, con abuso nell'esercizio de' suoi poteri, un articolo analogo al 173 relativo ai ministri del culto.

Veniamo al caso più importante; vale a dire alla prima parte dell'art. 174. In essa si punisce l'incitamento alla disubbidienza alle leggi, agli ordini, agli atti legittimi dell'autorità, e non è richiesta la condizione della pubblicità. È questa una innovazione importante, bisogna notarlo, poichè in molte legislazioni straniere, ed anche negli articoli poscia aboliti del Codice penale sardo del 1859 la pubblicità è richiesta come condizione essenziale pel reato. Il certo è che negli articoli 237, 238 del progetto, solo l'incitamento fatto pubblicamente a disobbedire alle leggi, a commettere de' reati, è punito nei privati cittadini.

Nella vostra Commissione uno de' membri sostenne che anche per i privati cittadini l'incitamento alla disubbidienza alle leggi dovesse punirsi comunque fatto in privato. La maggioranza decise il contrario, ed io fui con la maggioranza, pel pericolo d'investigazioni difficili, non giustificate dalla tenuità del danno cui si vorrebbe provvedere.

Ma quando l'incitamento a disobbedire alle leggi si faccia con l'abuso del mezzo di una grande autorità, sia civile, sia morale e religiosa, il fatto acquista tale gravità, quando anche commesso in privato, da non poterlo lasciare impunito.

Giusta, io dico, è la disposizione della prima parte dell'art. 174, ma dovrebbe aggiungersi una disposizione analoga pel pubblico ufficiale, che abusi delle sue funzioni. Come può dubitarsi che si debba punire il sindaco, che nel consegnare alla recluta il foglio perchè si presenti al Consiglio di leva, gli suggerisca in segreto, lo ecciti a nascondersi, ad allontanarsi, a farsi renitente?

Se l'incitamento sarà seguito dal fatto della renitezza, provvederanno le regole della com-

plicità; ma se la maligna ed antipatriottica istigazione rimanga senza effetto, dev'essere punita come istigazione a delinquere, fatta in privato, da un pubblico ufficiale, con abuso nell'esercizio delle sue funzioni.

Vedete adunque, o signori, che io non domando la modificazione dell'art. 173, nè della prima parte dell'art. 174, domando bensì che siano ad esso coordinate meglio le disposizioni degli altri articoli del progetto, e così sarà posto al di sopra di qualsiasi controversia possibile il carattere di disposizioni di diritto comune in quelle relative ai ministri del culto.

Ma, o signori, io non ammetto che la pena comminata ad un ministro del culto debba dirsi effetto di odiosa disposizione eccezionale, solo perchè il reato previsto non è comune ad altri cittadini. No; quando un fatto intrinsecamente criminoso pei principî di diritto comune sulla criminalità sia di natura tale che non si può commettere che da un ministro del culto, l'infissione della pena non è che l'applicazione dei principî di diritto comune ad un caso speciale.

E se facciamo l'enumerazione di alcune di queste ipotesi, vedremo con quanti riguardi, con quanto scrupolo, con quanto sentimento di giustizia il nostro progetto ha limitate le sue sanzioni rapporto ai ministri del culto.

Tre legislazioni di nazioni cattoliche, la Francia, il Portogallo, il Belgio (e il Belgio col Codice votato nel 1867) contemplano questo reato, quello cioè del sacerdote che celebri il matrimonio religioso senza che sia stato preceduto dagli atti dello stato civile.

La società s'è mostrata impensierita del fatto di questi matrimoni puramente religiosi, che cancellano nell'opinione pubblica la riprovazione annessa ad unioni illegittime, mentre creano un vincolo senza efficacia civile, ossia una famiglia senza i diritti di famiglia, un matrimonio con indissolubilità non assicurata dalle leggi, figli cui mancherà d'ordinario la facoltà di succedere ai genitori. Si volle quindi punire il sacerdote, che non avesse imposto ed assicurato il previo adempimento degli atti dello stato civile.

Questo problema fu agitato anche presso di noi: un progetto di legge, presentato dal ministro Taiani, fu votato dalla Camera e venne innanzi al Senato. Una dotta sua Commissione

credè di introdurre delle larghe modificazioni al progetto, pur mantenendone la sostanza. Si disse il reato esistere principalmente nell'atto dei privati che procedono alla celebrazione del matrimonio religioso senza il preliminare degli atti civili, e che il sacerdote a sua volta dovesse essere colpito come complice, sempre quando piuttosto che ricevere passivamente la dichiarazione degli sposi, avesse influito alla loro determinazione colla sua autorità, con le sue suggestioni avverse alla legge civile.

Il progetto non andò in discussione, e il Governo non l'ha riprodotto nè in legge distinta, nè in alcun articolo del progetto attuale.

Vegga dunque l'onor. Fusco se sia vero che il Codice sottomesso alla nostra discussione sia andato cercando in tutti i Codici di Europa le disposizioni più severe, sparse in essi sugli abusi dei ministri del culto, per accumularli a loro carico nel nuovo testo.

Io una volta ero molto preoccupato del gran numero di matrimoni puramente religiosi, e chiedeva un rimedio in provvedimenti penali, ma il Governo è andato in opinione più mite, e credo per ragioni molto semplici.

Signori, il sacerdote non può avere interesse a che il matrimonio che esso benedice come sacramento a nome della religione sia privo degli effetti civili, con gravissimo danno dei coniugi e della prole. L'esperienza di questo danno nelle conseguenze ulteriori si ripercuoterebbe in pregiudizio del sentimento religioso. Sarebbe dunque un'ingiusta supposizione quella di attribuire al sacerdote la malvagia intenzione di sconsigliare senza necessità la celebrazione degli atti civili.

Se alcune volte la omissione di queste forme avviene, bisogna ritenere che sia in quei casi eccezionali in cui si opponga l'esistenza d'un impedimento civile al matrimonio, che non si trovi tra gli impedimenti (tanto più numerosi) del diritto canonico, o che non abbia potuto ottenere la dispensa civile. In questi casi, il matrimonio religioso sarebbe un mezzo di quietare le coscienze di persone legate da unioni la maggior parte delle volte preesistenti. Non riproducendo quelle disposizioni penali che esistevano già anche nella legge napoletana pei matrimoni cosiddetti clandestini, il Governo ha voluto rispettare quegli scrupoli di coscienza

che sono la causa ordinaria del fatto, ed ha compiuto un grande atto di fiducia verso il clero, ritenendolo sollecito, non solo del bene spirituale dei fedeli, ma anche dei legittimi loro interessi temporali.

Vi è un'altra disposizione che rimane in qualche Codice straniero, e che era già nel Codice penale sardo prima delle modificazioni introdotte nel 1871, cioè la punizione dell'indebito rifiuto dei propri uffici del sacerdote, quando turbi la coscienza pubblica o la pace delle famiglie.

Non si può dire che l'ipotesi sia indeterminata e che si fondi su concetti vaghi. No, il suo fondamento obbiettivo sta nell'indebito rifiuto degli uffici spirituali; il turbamento della coscienza o della pace delle famiglie non era che un elemento esterno di estimazione per la gravità degli effetti derivanti dal fatto criminoso.

Or bene, qual era la difficoltà nell'applicazione di questa disposizione? Stava nella necessità di dover giudicare quando fosse o non fosse indebito il rifiuto degli uffici religiosi, i quali, dipendendo da norme ed autorità ecclesiastiche, avrebbero portato le indagini e il giudizio delle autorità secolari nel cuore stesso della funzione religiosa.

Il progetto attuale ha cancellato perciò quella disposizione, e la vostra Commissione si è associata al concetto del ministro e gliene fa lode.

È questa un'altra prova dei principi giusti e liberali di questo capo che è stato sì vivamente combattuto.

Vengo ora in ultimo al punto a cui si riferiscono le mie riserve annunciate in principio.

La Commissione ha creduto che bisognasse comprendere nell'ultima parte della disposizione dell'art. 174 i casi del sacerdote, che, abusando della sua qualità, della sua grande influenza morale inducesse alcuno ad atti o dichiarazioni contrarie alle nostre leggi od ai diritti legittimi acquistati in virtù delle stesse.

Lasciamo stare gli atti e le dichiarazioni contrarie alla legge; se l'incitamento alla disobbedienza alle leggi è un reato, anche quando all'eccitamento non segua alcun fatto, tanto più sarà quando ne derivino atti o dichiarazioni conformi agli intenti dell'istigatore.

Questa parte adunque della formola io la

accetto pel contenuto; ma la credo inutile, rientrando essa nella prima parte dell'articolo.

Ma non dico lo stesso dell'altro inciso, pel quale vorrebbe punito in genere il sacerdote che induca taluno a dichiarazioni od atti in pregiudizio dei legittimi interessi acquistati in virtù della legge.

La rinuncia a un dritto è a sua volta un dritto, il cui esercizio è di sua natura lecito, e da solo non può essere materia di reato.

Voi mi dite che bisogna vedere se quella rinuncia fu suggerita ed ottenuta per fine criminoso, con abuso della influenza morale del sacerdote.

Sia pure; ma allora bisogna specificare i criteri per distinguere se vi sia o non abuso, gli elementi nuovi per cui il fatto lecito in genere diventa un reato.

Se le ragioni per ottenere quelle tali rinuncie contengano un incitamento alla disobbedienza delle leggi, il fatto è punito, senza bisogno di questo inciso, perchè rientra nell'ipotesi della prima parte; ma se ciò non è, bisogna specificare altri modi ben determinati di suggestioni criminose.

O signori, io non intendo d'indugiarmi ulteriormente su questo punto, poichè noi non stiamo a discutere i singoli articoli per votarli, ma bensì a chiarire il principio che deve informarli.

Io non escludo che possa trovarsi una tal redazione, anche di quest'ultimo inciso, da rimuovere ogni dubbio, e in materia così delicata non saranno mai soverchie le cure della Commissione finale.

Ciò che a me piace di rilevare e di ripetere è che nella sostanza di tutti gli articoli e negli intendimenti, se non nella formola, dell'ultimo inciso, non si è cercata che l'applicazione dei principi di diritto comune, senz'ombra alcuna di odiosa eccezione, senza alcuna offesa alla libertà legittima del sacerdozio.

Signori senatori. È certo un motivo di soddisfazione l'aver visto vecchi liberati di diversa gradazione di idee politiche sorgere a difesa della libertà anche a riguardo dei ministri del culto, ma in ciò siamo tutti d'accordo; e se proponiamo a voi l'approvazione del Codice in massima, col diritto e la fiducia di opportuni miglioramenti, è perchè siamo sicuri che quella libertà non è offesa nè minacciata.

Il dissidio colla Chiesa, che ci è tanto doloroso, non nasce da questi articoli o da atti del Governo, che ne minacciassero la legittima libertà; nasce dal perchè la Chiesa, per una pretesione, che vorrei credere temporanea, non si contenta della libertà, ma aspira al dominio. (*Approvazioni*).

E il dominio è in contraddizione colla sua natura, è in contraddizione coi diritti dello Stato. Il bisogno, propugnato da' sacerdoti, di una libertà che arrivi sino a poter vilipendere le leggi in pubblico, sino a poter incitare a non ubbidire alle leggi, questo bisogno non è sentito, questa libertà non è reclamata, che per lo scopo nofasto della riconquista del potere temporale.

O signori! l'episcopato italiano ha fatto appello al Senato, ci ha scongiurato di non approvare questi articoli di legge perchè avversi alla libertà religiosa. Ed io dico: la libertà di vilipendere in pubblico le leggi, la libertà di incitare anche in privato a violare le leggi, a disubbidire alle medesime ed agli ordini dell'autorità, adoprando l'influenza di una grande autorità morale, non sarebbe libertà, sarebbe immunità.

È una immunità codesta che nessuno Stato può riconoscere senza annullare la sua essenza. (*Approvazioni*).

Siamo noi che dobbiamo fare un appello all'episcopato italiano, a questi alti dignitari della Chiesa, a questi apostoli di carità che sono anch'essi figli d'Italia, e dir loro: Siate voi, voi italiani, studiosi di influire a creare nella Chiesa l'opinione, che si contenti di legittima libertà nel campo religioso, e rinunci a questo dominio, irrevocabilmente perduto, il cui riacquisto sarebbe esiziale per la religione.

Riconquistare un lembo più o meno esteso di territorio nel cuore d'Italia sarebbe desiderare che si spezzi, che si disfaccia l'Italia, la quale sarebbe disposta a perire sotto le rovine della sua unità, guadagnata con tante lacrime e con tanto sangue.

Nè questo sarebbe propizio alla Chiesa. Ma perchè questo lembo di territorio? Per avere a vostra disposizione un popolo che sarebbe privato di tutte le istituzioni liberali, che gli altri popoli civili di Europa hanno ormai conquistato? Per esercitarvi gli atti della autorità civile, che allo Stato sono connaturali, mentre

tanto ripugnano alla missione di ministri di una religione di carità? stabilire carceri per punire malfattori e ribelli, rialzando forse con l'antico Codice penale pontificio anche il patibolo? dovere dopo pochi mesi invocare il sostegno di truppe straniere che difenda il Principe dai propri sudditi e dalle popolazioni circostanti, che premerebbero intorno per ricongiungere assieme le parti di una stessa famiglia, le membra di uno stesso corpo? riaprire l'era delle rivoluzioni e delle repressioni sanguinose, quale fu la storia di tanti anni delle provincie romane?

Ah! fate voi cessare questo dissidio funesto, che mette in contrasto il sentimento religioso e l'amor della patria; e quando questo giorno felice potesse sorgere, non spariranno già questi articoli, perchè non sono l'effetto di un pensiero di rappresaglia, non sono un'arme di combattimento, bensì l'espressione della legittima inalienabile autorità di ogni Stato civile; ma in quel giorno sorgerebbe la lieta fiducia che sia cessata per sempre la dolorosa necessità che questi articoli si debbano applicare. (*Bene, bravo*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor. Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Signori senatori. Rimango fedele alla parola data; non mi lascio vincere dal desiderio di discutere alcuno degli argomenti valorosamente trattati da onorevoli colleghi. Compirò un duplice dovere: risponderò all'applaudito discorso dell'onor. Deodati; indicherò le ragioni, per le quali darò il mio voto favorevole al capitolo del Codice che reprime gli abusi del ministro dei culti. L'adempimento di questo secondo dovere è reso più breve dai discorsi degli onorevoli Miraglia ed Auriti, ed io lo eseguirei fugacemente, se non dovessi dimostrare agli avversari una verità, che non si può disconoscere, ossia che il disegno contiene una lacuna che dovrebbe essere colmata.

Non aggiungerò alcuna parola contro la pena di morte, argomento esaurito, mi rinfranca la quasi unanimità di voti, con cui il Senato proclamerà l'invulnerabilità della vita umana. Noto con piacere che i discorsi pronunciati rappresentano una specie di linea retta, la quale per punto di partenza ha l'opinione dell'onorevole senatore Lampertico, e per punto di arrivo quella dell'onorevole senatore Moleschott. L'onorevole senatore Lampertico, forte nella sua fede,

che è la fede della maggioranza degli Italiani, credendo che gli uomini sieno chiamati a formare le angeliche farfalle, per la credenza dell'eternità delle pene e delle ricompense, sdegnano un supplizio, che recidendo la vita umana, invia, non preparata, un'anima al giudizio dell'Eterno. Furono frequenti i casi, nei quali i condannati a morte sdegnarono il bacio ed il perdono del sacerdote sulla soglia dell'infame palco, perturbando la coscienza dei credenti, perchè basta un sincero pentimento a lavare le colpe della vita; onde l'Alighieri nel Canto V all'episodio di Guido da Bonconte:

L'angel di Dio mi prese, e quel d'inferno,
Gridava: o tu dal ciel perchè mi privi?
Tu te ne porti di costui l'eterno
Per una lagrimetta che 'l mi toglie.

Ricordo che quando Leopoldo di Toscana abolì la pena di morte, una parte del clero fiorentino protestò contro l'abolizione, sostenendo che il principe temporale toccava le leggi divine favorevoli alla pena suprema.

Contro questa protesta un teologo, il Malanima, scrisse un libro per dimostrare che l'abolizione era conforme agli insegnamenti del Divino Maestro.

Sono lieto che l'abolizione del patibolo sia voluta dal sommo fisiologo, che studiando le leggi della natura osserva la legge provvidenziale che governa tutto il mondo materiale: la legge che dalla morte fa nascere la vita e dalla vita la morte.

Nessuno pertanto creda che nella coscienza mia vi sia contraddizione perchè nello stesso momento, in cui mi esalto per la proclamazione di una tanto civile ed aspettata riforma, io discorro di nuovo del duello, come se il diritto di dar la morte dallo Stato possa passare col duello al privato cittadino. No, lo ripeto. Io voglio il rispetto della vita umana in tutte le sue manifestazioni e sento pienissima nel mio cuore la soavità del celebre detto dell'imperatore Teodosio: « Io vorrei piuttosto far rivivere i morti che far morire i vivi. Nulla di più lodevole negli uomini e nel principe che il perdono delle ingiurie ».

Con questi intendimenti chiedo permesso al Senato, che benignamente mi ascoltò, di rispondere all'onor. Deodati.

E da prima dichiaro che certamente egli non

fu l'oratore che io volli eccitare a fare discorso. Era mio dovere di leggere attentamente le quattro relazioni scritte dai quattro evangelisti del diritto penale (*Ilarità*) e ponderare le loro idee. Quando lessi nella relazione dell'onor. Canonico, che uno dei commissari aveva fatto la proposta più radicale: di sopprimere il duello propriamente detto dal novero dei reati, eccetto il solo caso previsto dall'articolo 236 del progetto, il caso di chi sfida a duello e ne fa la minaccia coll'intenzione di lucro, e di abbandonare le altre disposizioni ai delitti contro le persone, cioè, alle disposizioni sopra gli omicidi e le lesioni personali, dissi a me stesso: davvero vi ha un così strano opinante qui, tra noi?

Oggi il Senato mi renderà giustizia: per quanto io abbia avuto diletto dal discorso dell'onorevole collega, perchè provò alla fine che dalle mie opinioni e dalle sue si avrebbero presso a poco gli stessi risultamenti, certa cosa egli è che ieri l'on. Deodati non sostenne le idee raccolte nelle pagine della relazione. Infatti, l'onorevole collega riconobbe con me la necessità di non punire col titolo della complicità i padrini, i portatori di sfide; riconobbe con me la necessità di correggere il regolamento dell'esercito e di mettere i militari sotto l'unico statuto loro personale, che è legge severissima di onore e di sacrifici; riconobbe con me la necessità di aumentare il regolamento medesimo.

Al contrario propugnò il voto di cancellare dal Codice il titolo speciale del duello, col sottinteso che nei reati comuni contro la persona si dovesse rinvenire la ragione di punire il duello.

Su questo punto un abisso ci divide. Raccomandare all'Italia nell'opera del rinnovamento legislativo l'empirismo sciagurato della legislazione francese è cosa che stimo impossibile.

La bellezza di una onesta parola, la veneranda figura dell'oratore, l'intima convinzione con cui parlava, nonchè la forma piana e cortese attrasse la generale attenzione, ma la sostanza delle sue opinioni non vinse alcuna mente.

L'oncr. Deodati invocò in favore dei suoi pensieri due grandi popoli, l'inglese ed il francese, i cui legislatori pensò che non vollero dare al duello l'onore di figurare nelle loro legislazioni. Io non credo che il virtuoso oratore disse cosa conforme ad esattezza, quando

ricordò che solamente nel 1819 l'Inghilterra abolì il duello: confuse il duello giudiziario vigente come sistema di prova col duello come soddisfazione di offese private. Il duello propriamente detto non è ancora del tutto abolito in Inghilterra; nè suona esatto il dire che l'Inghilterra affidò tutta la punizione del duello al diritto comune che punisce gli omicidi e le ferite.

È vero che nella giurisprudenza inglese dominò l'idea che l'omicidio avvenuto in duello dovess'essere equiparato all'omicidio volontario; ma gli illustri giureconsulti, che sono in questa Camera, potranno dire quanto sia diverso il concetto dell'omicidio premeditato in Inghilterra dal concetto che se ne ha nel diritto e nella giurisprudenza latina. Affermo poi che le ferite più o meno dannose cagionate dai duelli sono punite per sanzioni di statuti speciali, come reato speciale che si chiama *battery*, che vuol dire una specie di aggressione contraria alla legge. Tali ferite sono punite con l'ammenda ed è fatta potestà al giudice di convertire l'ammenda in prigione.

Chi guarda poi le ragioni speciali, per le quali il duello non addusse grande turbamento nella società inglese, deve ponderare meglio quello che dicono tutti gli scrittori.

Le libertà nazionali, che si svolsero con movimento storico graduale, impedirono le rivoluzioni che adducono violenze, offese private. Segue l'indole flemmatica temperata della nazione inglese, tanto diversa dall'impeto e dalla irritabilità latina, talchè l'Estoile racconta che in sedici anni la nobiltà francese ebbe ottomila vittime per i duelli; gli Inglesi invece trovarono sfogo alle loro passioni ed alle loro energie nella vita pubblica, nella espansione all'estero.

Infine ricordo quello che è detto da molti scrittori, che gli Inglesi non hanno bisogno dell'uso del duello, perchè l'offeso in Inghilterra trova nelle leggi e nelle magistrature la riparazione di qualsivoglia offesa, senza temere la capricciosa indifferenza del giudice od i maligni commenti della pubblica opinione.

Tuttavia le lotte politiche addussero di frequente i duelli. Io non vo' farne una lunga enumerazione. Ricorderò, tra i celebri duelli, quello che il duca di Wellington ebbe nel 1828 col conte di Winchilsea. Il duca si era proccacciato molti nemici, perchè aveva combattuto

la emancipazione cattolica. Il duca era stato eletto patrono d'un nuovo collegio protestante. Lord Winchilsea scrisse sul collegio espressioni che parvero al duca un attacco personale. Dopo un vano tentativo di amichevoli spiegazioni, il primo ministro d'Inghilterra, accompagnato da sir Enrico Hardinge e il conte da lord Falmouth ebbero una partita d'onore il 21 marzo 1829 in Battersea Fields in piena sessione per decidere una questione concernente la religione protestante a colpi di pistola.

Il duca di Wellington tirò il primo. Lord Winchilsea tirò il colpo all'aria facendo quelle scuse, in difetto delle quali il duello era divenuto inevitabile.

Lo storico narra che quando fu il momento dello scontro si trovò che il duca non possedeva una scatola di pistole da duello. (*Ilarità*).

Potrei ricordare altri duelli per dispute politiche avvenuti nella cerchia dei poteri legislativi, tra gli altri il duello fra lord Giorgio Germain e il governatore Johnstone, quello fra il conte Shelburne e il colonnello Fullarton. Son fatti noti.

Per essere breve, dirò col Blackstone, ieri citato dall'onor. Deodati, che le leggi punitive non esercitano azione alcuna sopra i costumi, che anzi il giuri inglese protesta con i suoi verdetti di assoluzione contro l'assimilazione dell'omicidio avvenuto in duello con l'assassinio ordinario, talchè per i vizi della legislazione il beneficio della impunità è assicurato ai duellanti. Ripugna alla coscienza umana di dire che coloro che si recarono a combattere sotto la tutela dei secondi per un sentimento di onore, con mutuo consenso e che fanno attacco simultaneo, di evento incertissimo, sieno assassini, o assassini simulati, secondo la frase dell'onor. Deodati.

La condizione anormale della legislazione inglese nel 1814 agitò la mente di uomini serissimi. La Camera dei Comuni fece una lunga discussione sopra una mozione dell'onor. Turner, diretta ad ottenere legislazione speciale sopra i duelli. Dopo parecchi giorni il Turner ritirò la mozione, perchè si disse che la questione non era stata pienamente studiata per ottenere una giusta soluzione. Prevalse il pensiero che il duello dovesse essere corretto con modi indiretti, con mezzi preventivi. Dopo alcuni anni si fondò un'Associazione per l'aboli-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

zione del duello, e tra gli obblighi fu scritto quello di deferire le controversie ad arbitri di onore. Inoltre S. M. la Regina fece una ordinanza, con la quale impose agli ufficiali di dover sempre rivolgersi al capo del reggimento per sapere quale fosse la riparazione da dare all'offeso. Il Ministero della guerra negò il diritto di pensione alla vedova ed ai figli dell'ufficiale morto in duello. Sir Roberto Peel disse alla Camera dei Comuni che quella Associazione esercitava un'azione salutare e civile.

La storia del duello in Inghilterra conforta adunque le mie proposte.

Dico la stessa cosa per lo esame della legislazione francese; ma innanzi ricordo che la utilità di correggere gli eccessi del punto d'onore con altre sanzioni che non sieno punitive, fu sentito ben anche da Carlo III di Borbone, il quale fondò l'ordine di San Gennaro, imponendo ai nobili napoletani che ne erano insigniti il giuramento di non battersi in duello.

Io non consiglio al Ministero di proibire il duello ai numerosi cavalieri della Corona d'Italia e dei Ss. Maurizio e Lazzaro; in ogni modo lo esempio dimostra che le leggi penali non sono idonee alla repressione. Chi non sa che quando Richelieu e Mazzarino facevano pubblicare severi editti di sangue contro il duello, i paggi della Corte si battevano sotto i balconi del Re?

Enrico III, che conservò i severi editti, nel celebre duello, che costò la vita a due de'suoi più ben amati, Caylus e Mongiron, invece di punire il primo, che per alcun tempo sopravvisse, andò al capezzale del sofferente. Enrico IV nel 1589 spedì settemila lettere di grazia.

Questi fatti accusano la impotenza della pena, essendo logico che chi non ricusa di battersi per sospetto di parer vile temendo la morte, sdegni per pari ragione di sembrare vile temendo la pena.

La Rivoluzione francese dovette abbattere gli editti di sangue dettati per la società feudale, quando il duello era creduto l'usurpazione dei grandi poteri del sovrano, e pensare a leggi nuove conformi al nuovo stato politico della nazione.

Appena furono aboliti i privilegi, le classi si trovarono unite; molteplici provocazioni furono indirizzate da alcuni nobili del partito della Corte ai membri dell'Assemblea nazionale, fautori di

libertà. Fece molto rumore il duello del signor de Castries, che ferì Carlo de Lameth. Sorsero proteste contro l'impunità; si chiese una legge punitiva, ed i deputati per rispondere all'opinione pubblica deliberarono che i Comitati legislativi avessero, nel più breve tempo possibile, presentato una legge sul duello.

Inutile che io ricordi quanto sangue sparse la Francia nelle formidabili guerre contro lo straniero.

Sorto l'Impero, il Codice napoleonico non recò alcuna sanzione speciale contro il duello. Nei primi anni della restaurazione borbonica si trovarono di fronte la nobiltà di razza e quella creata dall'Impero. Le lotte della stampa e della tribuna, l'uso delle nuove libertà provocarono conflitti e duelli. La magistratura, che non era pienamente libera e indipendente, perchè era magistratura delegata per la Carta dei Borboni, opinò che nello stato della legislazione il duello fosse protetto dall'impunità.

La Cassazione, agli 8 aprile 1819, decise che non era possibile equiparare l'omicidio al duello e punirlo con gli articoli 295 e 304 Codice penale. Ed è importante di notare una circostanza che conferisce grandissimo valore a questa prima sentenza pronunciata nell'affare Cazelles.

La sentenza, come ben s'intende, fu data dalla sezione penale; ma narra il Brillat-Savarin nel suo *Saggio sul duello*, che la decisione fu preceduta da una deliberazione interna e confidenziale della Corte a sezioni riunite, le quali, quasi alla unanimità, deliberarono il principio.

La sentenza dell'8 aprile 1819 fu l'inizio di una giurisprudenza, che restò costante fino al 1837. E la ragione principale che decise la magistratura fu la ripugnanza ad equiparare il duello all'omicidio, specialmente per l'enormità della pena comminata contro l'omicida.

Io domando all'onor. Deodati se egli possa credere che l'omicidio volontario abbia analogia col duello. L'omicidio vuole un delinquente, che delibera la morte del prossimo e gli sopravviva. Il carattere tipico del duello sta nello accordo di due opinioni: quella dello sfidatore, che crede di esigere per diritto che uno si batta, l'altra dello sfidato, che crede suo dovere di obbedire alla sfida, mancando alla quale incorre nel disonore.

Dopo la legge del 30 luglio 1828, quando la

Francia era agitata dai sintomi della nuova rivoluzione del 30, il Portalis, ai 14 febbraio 1820 presentò un disegno di legge sul duello.

L'anno seguente un altro disegno di legge agli 11 maggio 1830 fu presentato dal Courvoisier alla Camera dei pari. Subito scoppiò la rivoluzione ed ogni progetto fu abbandonato.

Se ne parlò di nuovo nel 1832, ed è importante di notare che il celebre barone Couvier, il grande naturalista, fu colui che tenacemente sostenne che il duello non dovesse punirsi. Il Bentham e lo Stübel insegnarono che il duello non sia reato.

Nell'anno 1837 la Cassazione di nuovo si occupò della possibilità di applicare al duello il Codice comune.

Il Dupin, in una focosa requisitoria, sostenne l'applicazione del diritto comune ed ai 22 giugno 1837 ottenne sentenza nuovissima.

La mutata giurisprudenza fu sorgente di nuovi dissidi. Ritenuta la punibilità del duello come omicidio o ferimento, i giuristi si divisero circa il grado del dolo. Ad alcuni parve che l'omicidio in duello dovesse punirsi come premeditato per il precedente accordo; altri opinò che si dovesse considerare volontario per la mancanza di dolo determinato; altri sostenne che si dovesse punire come l'omicidio provocato per le violenze minacciate dall'avversario. Questo concetto è scientificamente falso, perchè l'impeto, che è la ragione costituente la forza degradante, manca. Altri scrittori, col Pinet e col Mongalvy, considerarono l'omicidio come commesso per eccesso di difesa. Il Codice parmense adottò questa regola. La storia del diritto accusa il Dupin di incostanza di opinioni. Regio procuratore, sostenne che il duello fosse omicidio e ferimento. Nelle sue opere aveva esposta una diversa opinione.

La Cassazione di Francia, fino a quando non disdisse sé stessa, decise spettare alla moglie ed ai figli del ferito il diritto alle indennità, perchè il consenso del duellante, o morto o ferito, non distrugge i diritti di coloro che sono legati alla vita di un uomo.

L'onor. Deodati, che propugna la confusione della giurisprudenza francese, non disse all'Assemblea con quale grado di dolo vorrebbe punita la morte data in duello. In mezzo alle fluttuanze della dottrina durerebbe fatica a cercare il bandolo.

Il duello ha la sua essenza nel combattimento. La intenzione di ferire od uccidere è incerta, può anche non esservi.

Non furono rari i casi di elette persone, che avendo offesa per impeto momentaneo di sdegno persone amiche, non si piegarono a scuse; ma sul terreno, dopo aver dato al temporaneo avversario il tempo di esplodere l'arma, esplosero l'arma loro verso il cielo. Il sentimento dell'onore non ha soverchia brama di sangue.

Ma per quali ragioni l'onor. Deodati raccomandò all'alto senno del Senato di confondersi nella contraddizione francese e d'immergersi nel buio? Per quale ragione egli esortò i legislatori nazionali a tacere del duello?

Disse che regna sull'obbietto una grande confusione e che i duellanti non sanno definire neppure il duello; lesse, per esempio, la definizione data dal mio buon amico Paulo Fambri.

Benchè il giureconsulto romano avesse detto *omnis definitio in jure periculosa* e i compilatori del Codice ci abbiano detto che a renderlo popolare cercarono di eliminare tutte le parole che avevano sapore di scienza, specialmente la definizione della premeditazione, pure l'onor. Deodati deve ricordare che *ab antico* il duello fu definito « un combattimento concertato con determinazione precedente di armi, di luogo e di tempo, al fine di procurare riparazione all'onore ». L'onorevole collega nelle opere dell'Alciato, *De singulari certamine*; del Rovito, *Commentaria in pragmaticis Regni Neapolitani*; nel *Tractatus de duello* del Pellegrino; nelle dissertazioni del Thomasius *De duellorum varii generis moralitate*, può trovare definizioni concordi e tradizioni che è antichissima la definizione del duello da quando gli Orazi ed i Curiazi si trovarono di fronte gli uni agli altri.

La definizione del Fambri, poi, onor. Deodati, ingiustamente fu censurato, perchè sarebbe la definizione da darsi al duello quando fosse sottoposto ai consigli di onore; diventando i duelli l'ultima *ratio* della riparazione sociale, ben il valoroso scrittore proponeva di dirlo « una riparazione che non è potuta essere stata accomodata dai giuri d'onore ». Nel parlare di cose, le quali punto si vedono chiare con gli occhi della mente, nasce la confusione, per cui uno prende le mosche vicine per aquile lontane. (*Risa*).

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

Ciò detto, spiego la ragione di alcune parole che a bassa voce ieri pronunziai.

L'onor. Deodati prese nelle mani il Codice dell'Angelini e vi lesse che il duello era un *avanzo di barbarie, che non riabilita il colpevole, che non cancella una offesa, che non punisce l'offensore*, e volle dissuadere il Governo a riconoscere i tribunali d'onore con le parole del valoroso generale.

Io esortai l'egregio collega ed amico a leggere appresso. L'Angelini nella prefazione ripilogò le censure che dal Rousseau in poi molti scrissero contro il duello; ma poi soggiunse quello che era da leggere: « Ciò nondimeno conviene riconoscere che il duello, considerato sotto un certo punto di vista, ha il suo lato buono, inquantochè apporta alla società taluni vantaggi, che, sebbene di minor conto, tuttavia non debbono essere tenuti in non cale. Infatti la tema di poter essere costretti a rendere ragione colle armi in pugno rattiene talvolta gli spavaldi dalla provocazione; la possibilità di dover quando che sia cimentare la vita ritempra la fibra dei gagliardi.

« Influe, qualora per certe offese che sfuggono o si vogliono sottrarre alla legge comune, non vi fosse lo sfogo del duello, chi volesse punire l'offensione sarebbe indotto a perpetrare un assassinio ».

Scritte tali cose, l'autore dimostra che il *Codice penale* non tutela convenientemente l'onore del gentiluomo; che la *pubblica opinione* eccede nel senso opposto, e pretende che un pacifico gentiluomo si esponga alla sorte di uno scontro per aver ragione di uno sgarbo immeritato ed afferma che l'onore vale più della vita.

Essendo per ora nello stato della opinione pubblica impossibile l'abolizione del duello, l'egregio uomo studiò di diminuirne la frequenza.

Stimò, con la opinione di altri egregi uomini, di raggiungere la via col modificare la forza esagerata della pubblica opinione, non permettendo il duello per cose di poca importanza, determinando le persone, che debbono essere esonerate dal duello per ragioni di età, di costituzione fisica, di posizione sociale e di segnalati servigi resi alla patria; interdicensi l'onore delle armi a chi per cattive azioni perdette i diritti inerenti alla qualità di gentiluomo, imponendo duelli seri, concedendo tutti i vantaggi

all'offeso, additando all'Italiano onorato i suoi doveri ed i suoi diritti circa le questioni di onore.

Per tali fini io usai una frase, della quale non mi pento, chè anzi la ripeto: il codice dell'onore è la *sanzione del galateo*. (*Bene!*).

Ma io intesi di fare un altro avvertimento all'onor. Deodati... (*Interruzione dell'onorevole Deodati*).

Egli credette forse che il generale Angelini avesse fatto opera nuova ed eccentrica; di codici dell'onore, di codici del duello se ne hanno parecchi. Il generale Angelini pose a servizio della patria nostra un lungo studio ed una ricca esperienza, un intenso amore; è benemerito per aver vinte discrepanze regionali sulle regole della cavalleria. Il suo codice fu raccomandato dal fiore del patriottismo e del valore italiano: senza escire da questo recinto dirò che il codice reca l'approvazione di S. E. il ministro della guerra, Bertolè Viale, di S. E. il senatore Cialdini, dei senatori Assanti, Corte, Longo, Moliterno, Pallavicini, Ricasoli, Torre e Corsini. Lo creda l'on. e venerando senatore: non vi è nell'Italia contemporanea, in questo periodo storico, in cui l'onore delle nazioni tanto pesa nella bilancia internazionale, persona seria che possa dire che un combattimento imposto dalla forza irresistibile dell'opinione pubblica e non accompagnato da alcuna circostanza speciale di dolo, debba costituire un reato contro la vita, specialmente l'omicidio.

Non fu conforme alla verità il detto dell'onorevole contraddittore, che il codice cavalleresco sarebbe stato un privilegio dei nobili e dei gentiluomini, « il *gentiluomo* è definito colui che, sia per nascita, sia per conseguita posizione sociale (fosse pure figlio di un popolano), si eleva dalla classe del semplice onest'uomo ».

Ripeto ancora e questa volta invoco il pensiero del Carrara: non valgono le pene contro il duello, perchè « egli è ben logico che chi non ricusa di battersi per sospetto di parer vile temendo la morte, sdegni per pari ragione di sembrar vile temendo la pena. Sicchè la legge penale non è un pretesto per chi non ama di battersi o per debolezza di animo e sentimento di religione; ma per chi non è trattenuto da cotesti freni, la legge penale è stata e sarà sempre impotente ».

Ricorderò l'episodio di un illustre italiano,

del mio amico il generale Carrano. Ferdinando di Borbone aveva comminate le stesse pene al duello che la coscienza del nostro collega Deodati vorrebbe dare ai duellanti.

L'uomo che uccideva sopra il campo dell'onore, per la legge del 1838, doveva vestire la giubba del galeotto.

Un valoroso giovane il Carrano, che poi diede splendide prove di valore nelle guerre italiane e diventò generale, per dare l'aiuto dell'amicizia ad un compagno come padrino sfidò l'ira del tiranno e fu condannato ai ferri. Nelle memorie di Luigi Settembrini è narrato il giorno, in cui Ferdinando di Borbone si recò a vedere il giovane, che lo aveva servito tra le guardie del corpo, che indossava la casacca del galeotto. Il principe sentì nell'anima sua, non ancora rea di altre gravi colpe, la ignominia della sua legislazione e fece la grazia.

Io non approvo disegni di legge che furono meditati nella solitudine di una vita conventuale (*Ilarità*), alla quale non aspirerò neppure per il tardo riposo degli anni. Tali leggi non possono essere le regole dell'Italia nuova, armata a sostegno della sua nazionalità a difesa dell'onore comune. (*Bene*).

Porrò fine al mio dire invocando il pensiero politico del Carrara; ed è bene che il nome e la mente di lui sieno ricordati, perchè se egli fosse ancor vivo oggi sarebbe qui dentro e mi avrebbe approvato.

È cosa santa e bella richiamare in questi concilii legislativi le anime dei grandi estinti che, spoglie della umana forma vengono col'eredità del loro pensiero ad ispirare le nostre decisioni. (*Approvazione*).

Il Carrara sul duello siffattamente scrisse: « Io ho fatto l'onore alla *teoria pura* e mi sono associato alla scuola tedesca, che trova il fondamento teorico del duello nella violata opera della giustizia sociale ». Ma subito aggiunge: « Però in Italia si avvicina la riforma penale ed il pensiero della *inconvenienza politica* di punire il duello ha nuovamente acquistato proseliti, e sembra imminente per parte di questi la presentazione al Parlamento di un progetto di legge abolitivo per la repressione del duello ». Soggiunge: « La questione vuole essere esaminata riguardo all'attuale stato di ragione e di fatto nel Reame d'Italia. Lo stato di ragione è la necessità di conservare il regime costitu-

zionale, che esige ampliamenti di libertà di parola nel Parlamento, necessità del rispetto alla libertà della stampa. Ma poichè la libertà della stampa è ordinata in guisa che data è licenza a ogni codardo maligno di appiattarsi dietro il comodo fantoccio di un gerente, talchè ogni vile nemico può dilaniare le più oneste reputazioni, e se la ragione di punire è nell'autorità, che difende i nostri diritti, tanto che non bisogna difenderli con privata forza, questo principio cessa per buona logica in tutte le occasioni, nelle quali la difesa della giustizia è impotente alla difesa dei singoli diritti ».

Lo scrittore eccellente ricorda che la libertà della parola è un'altra condizione di ragione del Governo rappresentativo; ricorda che per disposizione inalterabile dello Statuto i rappresentanti del potere legislativo, per necessità e per dovere d'ufficio, hanno illimitata libertà di parola, senza timore di carcere o pericolo di accusa: « Questa libertà, questa immunità indispensabile è bene. Se dunque vi sono nell'attuale stato di ragione situazioni eccezionali, per cui l'onore del cittadino può trovarsi esposto ad un'ingiusta offesa, senza poter sperare dalla giustizia pubblica quella riparazione, alla quale il suo onore ha sacro diritto, *la tesi assoluta della punibilità non è più sostenibile* ».

Infine, toccando lo stato di fatto, stato di fatto, che l'onorevole senatore Deodati ieri non pensandoci pure indicò, quando espose che tale e tanta è la tenacia del pregiudizio dei duellanti che, avendo assistito ad un dibattimento, ascoltò testimoni che, interrogati, rispondevano: « non vogliamo dire », e vide il Pubblico Ministero e il presidente che facevano atti di rassegnazione; ebbene, sull'impedito corso della giustizia il Carrara stesso così scrisse:

« Ogni giorno la stampa, i verbali, la notorietà pubblica vi danno nelle grandi città, e specialmente nella capitale, notizia dei duelli; ma contro i duelli delle città e della capitale la legge non esiste; nelle piccole città e per gli uomini pesti in più bassa fortuna, per i quali il conato di un duello è tuttora un delitto, e se ne mena scalpore, se ne forma un processo e si mantiene in trono la legge, quantunque altrove e per altri è sfaccata, rotta e disprezzata ».

Questa è una verità positiva di storia contemporanea, ed è questa condizione d'inegua-

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

glianza così forte che siamo condotti a ciò oggi, quantunque si dica che il libero governo abbia tanto riformata la giustizia penale, e quantunque si siano duplicati i galloni al berretto del Pubblico Ministero, quantunque si sia posato sul banco del presidente il simbolico bastone col pomo d'oro (*Harità*) e quantunque siasi scritto a grossi caratteri sulla sua testa che la legge è uguale per tutti. » (*Sensazione*).

Ricordo, per rafforzare questa verità, ch'è dei vivi non voglio parlare, che il conte di Cavour, essendo ministro, si battè col deputato Avigdor nizzardo, e che non fu punito; che il presidente del Consiglio, il ministro Rattazzi, si battè col Minghetti, e non fu punito. La patria ergendo statue a questi Italiani non li pose nel numero degli omicidi o dei fautori di barbarie.

Ciò detto, vi ringrazio, onorandi colleghi, ancora una volta della costante attenzione, colla quale mi avete ascoltato, dandomi incoraggiamento a libere parole. Sono certo che il mio discorso, rafforzato dal vostro consenso, addurrà la correzione del disegno di Codice sul duello.

Ed io sarò pago di avere per tal modo reso un servizio al nostro paese. O io m'inganno, o mi pare pienamente consentito che l'esercito sarà esente da sanzioni penali. Oso sperare che l'onor. Bertolè-Viale, il quale ha dato il suo consentimento al Codice cavalleresco, ne studierà l'applicazione nei distretti, nei reggimenti, nelle guarnigioni e nell'esercito, perchè i cittadini tutti iscritti in ogni specie di milizia hanno il dovere di tenerè immacolato l'antico valore italico.

Il tempo galantuomo dirà, che senza rigore di leggi il sentimento dell'onore e le discipline cavalleresche fecero quello, che la pena non otterrebbe.

Con questi voti abbandono l'argomento e vi addimando pochi minuti di riposo. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La seduta è sospesa per cinque minuti.

PRESIDENTE. Si riprende la seduta.

I signori senatori sono pregati di recarsi ai loro posti.

Il senatore Pierantoni ha facoltà di proseguire il suo discorso.

Senatore PIERANTONI. L'onorevole collega, il senatore Lampertico, esordì nel suo dotto di-

scorso col dire che se ha pagine della sua vita da lacerare, una ne ha che non vorrà mai toccare, quella del voto dato contro la legge presentata dal primo Ministero di sinistra nel 1877 per gli abusi dei ministri dei culti.

Io, più modesto di lui per tante ragioni, dirò, che relatore di quella legge nella Camera dei deputati, non ho da lacerare pagina alcuna della relazione, che scrissi, ch'è anzi mi dolgo di questo: che non tutte le sanzioni adottate in quel disegno sono state adottate nel Codice. Ripetendo il proverbio citato dall'onorevole senatore Moleschott: « il tempo è galantuomo », sono lieto che il tempo abbia a me pure fatta giustizia, dandomi di assistere in questa Assemblea al voto quasi unanime del Senato, che nello esame di un Codice penale, che deve provvedere alla conservazione ed alla fortuna nazionale, non sa proclamare l'inafasto privilegio del clero ora esente dalla comune repressione delle colpe, che può commettere.

Prometto di parlare al solo fine di dimostrare agli onorevoli preopinanti che la legge del 1877 era una pagina staccata dal Codice penale comune, e non ripeterò argomenti già detti.

So che il mio discorso, che spero non addurrà stanchezza nell'Assemblea, non è necessario qui dentro; ma la tribuna è monito pubblico. Convieni confondere con la parola della verità un triste e maligno partito, che, profittando dell'ignoranza delle genti nostre e della ignoranza e della perfidia di partiti settari stranieri, mira a far credere che questa legislazione sia cosa nuova, inventata dall'onor. Crispi e dall'onor. Zanardelli, al fine di distruggere l'indipendenza spirituale del papato, assicurata dalla legge del maggio 1871, e per mettere il sommo sacerdote de' cattolici nella impossibilità di compiere il suo ministero religioso.

Se tutti coloro, che dovranno votare la legge, avessero avuto la diligenza di raccogliere le pubblicazioni che ogni giorno si stampano, vedrebbero le sottili e perfide arti, con le quali si studia di negare il più bel titolo del popolo italiano, che seppa compiere la sua redenzione colla libertà; vedrebbero che non vi è parola, non fatto di uomo politico indipendente che non sieno travisati a fine di ingannare l'opinione pubblica. Adduco un esempio: l'onorevole

Lampertico, ad occasione di nozze, pubblicò alcune lettere del conte Sclopis, che a lui parlavano della legge del 1877. L'onor. Zanardelli di recente fece un discorso a Parma e compiendo il dovere di un governante in tempi di libertà, volle dileguare le tenebre e dire la verità sopra il carattere del Codice in ordine ai reati sacerdotali. Alcuni scrittori di parte cronica, mordendo e spezzando le parole delle due pubblicazioni, gridarono ch'è violata la libertà della religione, la libertà dei culti.

Qui non è questione di parteggiare politico, ma di onestà. Mentiscono sapendo di mentire. Finchè vi sarà un senso di orrore tra gli uomini, sarà maledetta una setta, la quale vorrebbe con le armi straniere uccidere la libertà della patria, ricacciare la madre sua nel sepolcro d'onde uscì sanguinando per ampie ferite.

Ripeto che non vi è esacrazione sulla terra cui non meriti, e soltanto il pervertimento delle idee morali e civili tra noi potrebbe permettere che lo Stato fosse privo della suprema ragione di punire.

Calmi e sereni rispondiamo con la storia e con la ragione ai nemici, dimostrando la giustizia dell'opera nostra.

Vana cosa sarebbe il ripetere i moli e le arti, onde il cattolicesimo romano seppe essere padrone dell'uomo dall'infanzia alla tomba ed ordinare la generale società dei credenti. La Chiesa col battesimo segna il suo potere sul neonato; col padrino gli dà un secondo padre nella Chiesa; dall'infanzia gl'insegna a dire le preghiere; con l'eucarestia lo riconferma all'obbedienza sacerdotale. Non dispregio queste regole, nelle quali fui educato. Non nacqui straniero e non sono divenuto autore di religioni novelle. Nel medio evo la Chiesa, che era stata libera associazione di correligionari, e che per le persecuzioni aveva dissimulata la sua esistenza mutando di luogo, a poco a poco diventò l'unità territoriale della vita cristiana; dopo la seconda fase derivata dal trasporto della sede imperiale in Costantinopoli, visse sottoposta allo Stato. Quando ebbe il suo diritto e le sue leggi, regolò la libertà dell'uomo in tutti i momenti della vita. Gli comandò il giorno del lavoro e del riposo, l'ora della preghiera, gl'impose il digiuno, regolò il governo dei sensi, gli tolse la libertà di pensiero. La Chiesa trattava il

mondo come un grande convento, ove l'uomo veniva ristretto cercando la salute dell'anima. Essa sola sapeva, essa sola meditava, scriveva e predicava. Le lettere, la giurisprudenza, la filosofia e la storia erano arti sue proprie. Essa sola possedeva un sistema di propaganda e il pieno monopolio delle idee. Correggendo la povertà dei mezzi di comunicazione, inviava ovunque i frati mendicanti a recare a tutte le genti la parola religiosa. Regnando sopra gli spiriti, ambì pure il regno degl'interessi. Giunse a possedere la più ricca parte del suolo coltivato; ebbe schiavi, operai, clienti, nudrì i mendicanti, curò i malati, tassò la pietà ed i peccati; fece servire la religione all'interesse e quindi l'interesse alla religione; registrò le nascite e le morti, celebrò i matrimoni, dettò le formule dei contratti e le fortificò con i giuramenti; regolò le condizioni del credito, sciolse i debitori dall'obbligo del pagamento, assorbì il comune nella parrocchia, espropriò, in nome di una proprietà divina, le terre possedute dalle genti infedeli.

Il cattolicesimo diventò ad un tempo potere religioso, insegnante, territoriale, civile, giudiziario, universale; dava e toglieva le corone, legava e scioglieva i sudditi dal dovere della obbedienza; comunicava il diritto divino con una goccia d'olio sparso sulla fronte; apriva e chiudeva il tempio di Giano con un cenno della propria volontà. Grande dittatura e monarchia, il papato toccò la sorte di tutte le istituzioni tralignate; entrò in guerra contro le società civili, sulle quali dominava.

La storia distingue quattro specie di lotte: quella dei cristiani contro coloro che non si erano convertiti alla nuova fede; la lotta delle confessioni cristiane tra di loro; la lotta del potere cristiano contro i poteri civili, e per giusta resistenza la lotta dei poteri civili contro il potere ecclesiastico.

Le razze più giovani insorsero contro il papato ed abiurarono quella fede, con la quale si era iniziata la loro civiltà. Dalla pace di Westfalia in poi il papato è vissuto umiliato e nel perpetuo ricordo della sua passata grandezza cospira sempre a riprendere il suo impero perduto. Maledisse lo spirito umano, che con Bacone, Descartes, Clepero, Leibnizio, Newton creò la geometria, la fisica, la chimica, la botanica e l'astronomia; impreccò alla esistenza

dello Stato laico, che contro di lei rinnovò le leggi, le idee ed i costumi, ed affermò i diritti della ragione e delle libertà umane.

Dentro queste evoluzioni la Chiesa imitò le tre forme fondamentali dello Stato: la municipale nei tempi primitivi, la federativa con i vescovadi e gli arcivescovadi, la forma accentratrice con l'autorità piena del pontefice, che fece rivivere le teocrazie orientali.

Il clero, che prima viveva con la forma elettiva nella comunione dei credenti, si divise alla fine pienamente dal popolo: i preti furono i pastori, i credenti il gregge. Immunità e privilegi e l'aiuto del braccio secolare sanzionarono la loro dominazione fra le genti.

Il Concilio di Trento, che volle riaffermare l'esistenza e le discipline della società cattolica, trovò già nettamente separato il clero dal laicato. L'adunanza di tutta la Chiesa che *ab antiquo dava* luogo a grandi Concili, era rappresentata dal solo ordine sacerdotale. Il vescovo di San Marco disse che impropriamente i laici si possono dire Chiesa, perchè non hanno alcuna autorità di comandare, ma solamente la necessità d'obbedire; che i secolari debbono ricevere umilmente quelle dottrine, che la fede consegna per voce della Chiesa in canoni da non più disputare.

Di fronte alla condizione fatta al clero, i principi cattolici pur stringendo concordie tra la Chiesa ed il potere civile, tennero illeso il diritto di difendersi dalle esorbitanze clericali, e si difendevano col sistema di prevenzione, tanto semplice, quanto dannoso alle libertà, ma tutto proprio dei Governi assoluti.

Il principe assoluto, temendo gli abusi che gli uomini possono commettere col libero esercizio delle loro facoltà e dei loro diritti, temendo e volendo prevenire il danno, o proibisce l'esercizio di ogni legittima libertà, o lo sottomette al placito governativo, a talune censure o provvisori ordinarie a garantire lo Stato da pericoli.

I principi cattolici custodirono le preminenze e i diritti dello Stato, che erano i seguenti:

Lo Stato aveva il diritto di prendere parte agli atti ed alle convocazioni dei Concili, d'inziarli, d'intervenirvi per fermare il tempo e il luogo di riunione; aveva il diritto di assistere a tutte le sessioni, a tutte le riunioni sinodali e di essere ascoltato; aveva il diritto ad un

posto di onore e di prendere parte a tutte le operazioni del Concilio; aveva il diritto di dare o negare il permesso ai vescovi di condursi al Concilio e di richiamarli; aveva il diritto di accettare o non accettare le decisioni e di permetterne la pubblicazione, perchè avessero esecuzioni oppur no.

Lo Stato aveva il diritto di presentazione dei vescovi, il diritto al giuramento di fedeltà, il diritto di restrizione dei vescovadi e il diritto di sequestro sopra i loro redditi per ragioni di ordine pubblico. Il Re di Napoli in Sicilia aveva persino la legazia apostolica, perchè esercitava la giurisdizione ecclesiastica. La Rivoluzione francese, che addusse la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino e sul continente l'era dei Governi rappresentativi, pose fine al sistema preventivo, proprio dei Governi assoluti.

L'eccesso della rivoluzione produsse la reazione. Napoleone, che prima di ogni altro fu chiamato il restauratore del trono e dell'altare pur avendo stipulato il Concordato, quando ai 12 novembre 1810 pubblicò dal palazzo imperiale di Fontainebleau il Codice penale dell'Impero, che fu promulgato in Italia dopo che una Commissione espressamente nominata lo tradusse nell'idioma italiano, sanzionò al titolo I, sezione IIIª del libro III, capo III, gli articoli 201, 202, 203, *reprimenti le critiche, le censure, le provocazioni dirette contro l'autorità pubblica in un discorso pastorale pubblicamente pronunziate*. Negli articoli 204, 205, 206 repressero le critiche, le censure o provocazioni contro l'autorità pubblica in uno scritto pastorale. La setta clericale ignora o finge di ignorare che la legislazione francese è la genesi prima del diritto punitivo; essa che pur dalle armi francesi osa sperare restaurazione di dominio. (*Bene*). E chi consulta le fonti legislative non ignora che nel corpo legislativo l'oratore del Governo sin dal 6 febbraio 1810 rimosse il sospetto che il titolo del Codice fosse legge eccezionale, dicendo che se « lo Stato va debitore d'infinita gratitudine e di sommi riguardi verso quei pastori venerandi, le cui sante parole e l'esempio sono un omaggio costante tributato alla religione, alla coscienza pubblica ed alle leggi, puranco è vero dovere lo Stato non rimanersi inerme contro quei fanatici e turbolenti, che invocano il cielo per agitare il mondo e non raffrontano il potere spirituale a quello

dei re della terra se non per avvilito ed impedire l'autorità delle leggi e del Governo ».

Dopo dieci giorni il sig. de Noailles riferì alla Camera il voto conforme della Commissione legislativa scrivendo: « In virtù di queste disposizioni, non sarà più la indipendenza religiosa un pretesto per disobbedire e levarsi in sedizione. Un potere sedizioso non rivaleggerà più col potere legale per conculcarlo e misconoscerlo ».

L'Impero cadde: i governi antichi furono restaurati.

I Borboni richiamati in Francia non distrussero le sanzioni del Codice francese. La proclamazione di una religione di Stato nell'art. 7 della Carta costituzionale del 4 e 10 giugno 1814, e la concessione della libertà della stampa, che permise il sindacato degli atti del Governo, non permise nè al papa, nè ai sacerdoti di dire che si fosse violato il diritto comune. Il sistema penale e il diritto pubblico distinguono il sacerdote dal cittadino. Il sacerdote come cittadino non vede limitato il diritto di libertà di parola e di stampa. Ma quando avesse come predicatore la qualità di cittadino ed assume l'altra di messo di Dio, se nell'esercizio di questo ministero eccede nell'autorità dell'ufficio spirituale e censura le leggi del paese, commette un fatto doloso, perchè converte a danno della società diritti a lui conferiti per altri fini.

La censura della legge dello Stato, nell'esercizio del sacerdozio, è reato solamente proprio ai ministri del culto.

I Borboni di Napoli neppure spogliarono lo Stato del diritto di reprimere gli abusi benchè avessero restaurato il sistema dei Concordati.

Il legislatore napoletano non abrogò nel Codice penale del 1819 le sanzioni napoleoniche; nè io vo' tacere il ricordo del contenzioso amministrativo e della competenza del Consiglio di Stato con i suoi procedimenti per appello di abuso contro gli atti dell'autorità ecclesiastica lesivi delle leggi dello Stato.

Il Piemonte, che pure stipulò la concordia tra la Chiesa e lo Stato, per il rinnovamento del 1848 e le seguenti evoluzioni liberali si pose in dissidio con la curia di Roma.

Abolito il foro ecclesiastico, il sistema preventivo dei Concordati, di fronte alla reazione minacciosa il Parlamento dovette reintegrare il diritto comune e instaurare il sistema repressivo proprio de' governi rappresentativi. Ai

2 gennaio 1854, Urbano Rattazzi propose la legge, che ebbe un duplice obbietto di garantire la libertà religiosa a tutti i culti, e correggere la impunità per reati, che i ministri di qualunque culto poterono commettere nell'esercizio delle loro funzioni.

Gli articoli erano in gran parte simili a quelli del Codice francese. La discussione parlamentare durata dai 7 marzo al giorno 13 di quell'anno trovò schierato contro alla legge il partito ultramontano rappresentato da alcuni deputati savojardi. I deputati Farini e Boncompagni furono i primi a parlare in favore della legge. Il padre del nostro presidente, di risposta al deputato Costa di Bauregard, precisò l'obbietto e la necessità della legge con queste parole: « Non vi ha cosa, o signori, di cui gli uomini non abusino; si abusa persino (nè ho bisogno di fare molte parole e di recarne esempi) di quello che vi ha di più santo sulla terra, della religione ».

« Quando non sono i ministri della religione ne deriva certamente un danno ed uno scandolo; ma egli non deriva per fermo così grave scandolo come quando ne abusano i ministri della religione. Egli è indubitato che il sacerdote, il quale nel tempio insegna la verità della fede ai credenti, esercita su di essi tale un'autorità, la quale non può essere comparata a quella che il sacerdote stesso, non che ogni altro cittadino, possa con la parola esercitare fuori del tempio. La legge quindi mira a che sia con speciale pena punita una colpa speciale. (*Bene!*) » Io non ricorderò i discorsi eloquenti del Boncompagni, del Cadorna e del Tecchio.

Liberata la Lombardia, compiute le anessioni, il Governo per legge di pieni poteri ebbe la licenza di unificare il diritto pubblico. Nel Codice penale introdusse gli art. 268, 269 e 270, che erano le sanzioni della legge del 1855. All'art. 268 scrisse una notevole aggiunta: *l'indebito rifiuto dei sacramenti*. Con l'art. 9 del Codice di procedura sanzionò la competenza delle Corti di assise. Questa legislazione diventò il diritto comune nelle altre parti del Regno.

Ai 20 settembre 1870 gl'Italiani liberarono Roma, essi distrussero pienamente quella dottrina di una repubblica cattolica, che in antico aveva trovato la sua espressione nel sistema

mondiale della Chiesa associata all'Impero, che era durata vigorosa fino alla fondazione delle monarchie moderne e che la riforma tedesca aveva in parte distrutta. Gli Italiani tolsero il trono temporale al papa, sorretti dal plauso dell'opinione pubblica, e sopra i ruderi della monarchia pontificia piantarono il vessillo della libertà civile e religiosa.

Allora aveva il governo dello Stato la parte politica vissuta sotto l'influenza dell'impero francese caduto a Sedan. Quella parte aveva negoziata una conciliazione, che Napoleone aveva raccomandata con la famosa lettera indirizzata al Touvenel. Perchè sedeva ancora sulla cattedra di San Pietro il pontefice Pio IX, che aveva data la prima parola di libertà e di redenzione all'Italia, sognò tuttora la possibilità di avere un papa mansueto, che raccolto nello esercizio del sacerdozio volesse evangelicamente vivere, dettando la parola della carità, della benedizione e del perdono. E certamente nella mente di quei legislatori si ripeterono le illusioni che io ricordo negli albori della mia vita, quando gli Italiani credettero ancora che il papato potesse essere una forza nazionale italiana.

Il Ministero nell'introdurre con altre leggi il nuovo Codice penale nella provincia romana, derogò alla eguaglianza di tutti i cittadini avanti la legge; sospese l'applicazione degli articoli 268, 269, 270 del Codice; subito il Governo presentò il disegno per dare guarentigie di libertà al pontefice.

Ora, o signori, io farò una rivelazione, che non tradirà i segreti dello Stato, ma farà noto un fatto occulto della curia romana.

Le Signorie loro sanno che allorquando si opera la vacanza nella sede pontificia, i cardinali si adunano e giurano i capitoli, che il papa da eleggere dovrà osservare nella riforma del governo ecclesiastico. La storia del papato è piena di questi giuramenti, spesso violati dai papi.

Il papato, che da lungo tempo ha fatto divorzio col mondo, che si muove, aveva da poco compiuta con la proclamazione del Sillabo la proclamazione del dispotismo pontificio, che nessuna necessità giustificava in mezzo alla costituzione della vita moderna europea. La infallibilità non fu, come taluno disse, l'ultima disperata protesta teoretica, che il papato oppose alla sua morte storica; fu il tentativo

di un accentramento di potestà per tentare la reazione.

Spesse volte nelle Assemblee legislative si accennò alle ottanta proposizioni denunziate come l'elenco degli errori della società moderna nel Sillabo. Ne ricordo alcune, le quali provano il costante proponimento della Chiesa romana di voler essere un governo politico, uno Stato contro gli Stati. Il papato rigettò il principio, che lascia ogni uomo libero di professare la religione che vuole (prop. XV); rinnegò il principio che toglie alla Chiesa la potestà di usare la forza (XXV), l'altra proposizione che le nega un ingenito e legittimo diritto di acquistare e possedere (XXVI). Nella prop. XXVI condannò il principio, che ordina « che i sacri ministri della Chiesa e lo stesso romano pontefice debbonsi rimuovere da ogni cura e dominio delle cose temporali ». Negò con la proposizione XXX la verità che la immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche trasse origine dal diritto civile.

Infine condannò, e non par vero, queste proposizioni (LV): « si deve separare lo Stato dalla Chiesa e la Chiesa dallo Stato ».

Prop. LVII: « devesi proclamare ed osservare il principio denominato del non intervento ».

Prop. LXXXVI: « L'annullamento del principato civile che possiede la Sede Apostolica gioverebbe assaissimo alla libertà e felicità della Chiesa ».

Proposizione ultima: « il sovrano pontefice può e deve venire a patti col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà ».

Se le mie informazioni sono esatte, Pio IX fece da sè i capitoli che il successore doveva osservare. Volle che avesse giurata la rivendicazione del dominio perduto. (*Sensazione*). Pio IX, derelitto dalle armi francesi, ristrettosi in solitudine per propria volontà, si abbandonò a fare discorsi in forma di continue proteste. Il nuovo papa con la diplomazia, che costituisce ancora un centro internazionale intorno al Papato, cospira a ritogliere ancora ai romani la dignità di cittadini, che per lunghi secoli furono condannati a sacrificare alla potenza del Papato.

Astraendo dagli interessi spirituali, dimenticando che la religione consta di dogmi, che gli Italiani non toccano, di morale che nessuno impugna, di riti e di culti che la grande

maggioranza professa, si agita nell'arte di congiurare a danno delle istituzioni nazionali. L'Italia proclamò la libertà della Chiesa nello Stato, concesse al pontefice privilegi ed onori, che non troverebbe in nessuna altra terra del mondo: neppure una tregua fu possibile.

Necessaria per la eguaglianza giuridica nazionale era la elaborazione di un nuovo Codice penale. Il ministro Vigliani, proponendolo al Senato, pensò essere dovere di Governo il restituire l'impero al diritto comune, dopo che la legge delle guarentigie aveva abolito tutti i diritti di prevenzione dello Stato e date grandi immunità al papato. Il Senato, fedele alle tradizioni del diritto comune, non negò il suo voto al disegno del Vigliani.

L'onor. Mancini, che nel 1876 fu il primo guardasigilli di gabinetti di Sinistra, staccò dal disegno del suo Codice quella parte di reati, che in Roma erano stati abrogati.

Non fece una legge di eccezione, ma di restituzione del diritto comune. La Commissione parlamentare, che mi rese onore volendomi relatore, dopo lungo studio, non solamente accettò il disegno, ma l'aumentò ed in qualche punto lo corresse, perchè vi aggiunse lo speciale divieto e l'analoga pena contro la celebrazione religiosa del matrimonio prima del matrimonio civile, sopra l'esempio dei Codici napoletano, francese, e belga, che contemplarono questo abuso gravissimo, perchè minaccia la distruzione della famiglia e reca il maggiore perturbamento nelle relazioni giuridiche. La Camera dei deputati accettò la legge con voti 150 contro

Il Senato modificò l'art. I, secondo la proposta dei senatori Cadorna e Lampertico; approvò l'un dopo l'altro gli articoli con brevi modificazioni; ma lo rigettò nello scrutinio segreto con una maggioranza di 13 voti, perchè, sopra 197 voti, 92 furono favorevoli e contrari 105.

Io non divido la opinione espressa dall'onorevole Lampertico, che le leggi germaniche avessero potuto avere influenza sulla maggioranza parlamentare. Le leggi promulgate in Prussia dal 13 febbraio 1872 agli 11, 13 e 14 maggio 1873 regolarono la educazione e la nomina degli ecclesiastici, crearono una Corte reale per gli affari ecclesiastici, posero limiti

al diritto punitivo ecclesiastico; e nulla hanno di analogo con le miti disposizioni del diritto comune. La maggioranza contraria del Senato si formò sulla parte esteriore della legge; non volle adottare come una legge distinta un titolo che doveva essere parte integrante della nuova legislazione penale.

Per tali precedenti storici è manifesto che il capitolo del presente Codice è il diritto comune tradizionale dei popoli liberi e cattolici dal 1810 in appresso, onde ingiusta, perchè non vera, è l'accusa che i Mancini, i Crispi ed i Zanardelli volessero fare opera nefasta alla libertà.

Ma dove la malizia clericale si fa oltre ogni misura audace, è quando essa chiude gli occhi allo stato della legislazione del Belgio.

L'Assemblea Costituente del Belgio nell'art. 14 della Costituzione sanzionò la libertà dei culti, ma aggiunse: *salvo la repressione dei delitti commessi nell'esercizio di questa libertà*. E governò col Codice francese.

Quando nel 1858 procedè alla revisione del suo diritto penale, la minoranza clericale propose la soppressione del titolo dei delitti del clero, fuori quello, che punisce la celebrazione del Sacramento prima del matrimonio civile. La maggioranza respinse la domanda: aspramente fu la lotta parlamentare. Il Ministero acconsentì che fosse soppresso il solo articolo che vietava le pubblicazioni delle pastorali non provviste del *placet*. La Commissione del Senato restrinse il titolo al solo divieto della celebrazione religiosa nuziale prima del matrimonio civile.

Il ministro liberale Bara, succeduto allo Gessel, per evitare conflitti tra i due rami, accettò la riduzione. Intanto l'episcopato straniero osa rimproverare allo Stato italiano leggi preventive, che invece sono di diritto comune, e che sono imperanti nei paesi, nei quali più si agita il partito clericale.

Se quanto io dissi prova che non vi ha carattere di eccezione nella legge, come riconoscere la ragione e la opportunità politica della legge? Non volete considerare l'importanza speciale della Chiesa romana? In tutte le associazioni si entra e si esce liberamente; invece è malagevole di uscire da una Chiesa, che per il grande lavacro dice incancellabile il battesimo, in cui si nasce e nella quale si fu educati.

LEGISLATURA XVI — 2ª SESSIONE 1887-88 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 NOVEMBRE 1888

In generale in tutte le società gli uffici si danno per suffragi di elezioni. La Chiesa ha un sistema aristocratico assoluto di elezione. Il papa nomina i suoi devoti cardinali e vescovi. I suoi eletti, che nomineranno un giorno il sommo sacerdote, conferiscono gli ordini sacri al clero inferiore, che con ordine gerarchico cura le anime dei credenti. La Chiesa, nemica di ogni libero esame, esercita il culto con rigore di obbedienza. Come mai il legislatore, che riconosce negli articoli 136 e seguenti la forma autoritaria dell'ordinamento sacerdotale degli uffici cattolici, punendo chi si permettesse d'interrompere un sermone od altra pratica religiosa, non deve determinare l'abuso e reprimerlo?

Guardando l'intero sistema dei Codici moderni ciascuno vede che il legislatore distingue sistematicamente la violazione dei doveri generali e comuni a tutta la società da quelli speciali e propri soltanto a coloro, che appartengono a determinate classi. Così l'esercizio dei diritti politici obbliga il legislatore a guardare gli abusi, che possono commettere gli ufficiali pubblici: nel garantire la libertà individuale il legislatore contempla i reati propri dei soli carcerieri e custodi. Le pene del peculato sono scritte specialmente per coloro, che hanno il maneggio del denaro pubblico. Il legislatore, che trova la società piena di arti e di professioni, deve, per l'importanza di taluni servizi, punire l'ingiusto rifiuto dei medesimi. Il sacerdozio è al certo una professione pubblicamente esercitata: se medici, chirurghi, avvocati ed altri ufficiali di sanità trovano nella legge reati speciali propri dell'abuso dei loro uffici, perchè il solo clero si vorrebbe esimere dallo impero della regola: *unicuique suum?* (Bene!)

Il senatore Moleschott ieri ben lo disse, essere aberrazione il far credere che perchè vi è nel Codice una specie di reato che non può essere commesso da chicchessia persona si esca dal diritto comune. Non disse forse il filosofo che la libertà sta nel trattare inegualmente gli esseri ineguali? Così nel reprimerne gli abusi della libertà il diritto penale deve trattare inegualmente le condizioni ineguali. (Bene!)

E perciò il Codice, che richiama il diritto dei popoli liberi, che è consacrazione del diritto comune, è legge di alto dovere e di politica prudenza. Io non nego che nel moto della storia

la religione si appalesa come una forza viva della esistenza sociale, e perciò voglio la legge che ne misuri il limite. In che si affidano coloro, che non vogliono tali sanzioni? O sono reazionari che anelano infrangere il patto nazionale, e costoro non sono da ascoltare; o sono gridatori di libertà e costoro creano un equivoco. Per salvare la libertà, si punisce chi ne abusa. (Bene!)

Quale ragione politica altri avversari della legge invocano?

Dicono che buona parte del clero non asseconda il Vaticano per far danno all'Italia. Come mai i sacerdoti ossequiosi delle leggi si potrebbero dispiacere di sanzioni penali non scritte per essi? Ma non chiediamo troppo al nostro clero. Lo Stato, che regola e stringe i freni della educazione pubblica, lascia senza una vera vigilanza quella del clero e quella che il clero dà. Questo isolamento nuoce.

Molti credono che i maneggi clericali non possano produrre nocimento alla patria, perchè le classi dirigenti sono sciolte da ogni freno religioso e nelle classi popolari la religione è ristretta al solo uso dei riti. È vero che il genio nostro non si prestò alle astruserie, che sollevarono la Germania e fecero rumore in Francia, perchè gl'Italiani hanno per natura di affissarsi piuttosto alle cose evidenti che di sprofondarsi nei laberinti della tenebrosa metafisica, e che essi venerano la religione e la lasciano qual'è; ma è pur vero che tutte le reazioni sono fanatiche e feroci. Ferve un grande lavoro a rinvigorire il sentimento della fede. Congressi cattolici, giubilei, stampe, omelie, tutto è usato. La Società Piana fece il giuramento di restaurare il potere temporale. La schiera degli illusi si fa grossa per delusi interessi mondani, che si nascondono sotto la così detta questione religiosa. Tutti i fautori dei Governi caduti si stringono al vessillo della reazione papista. (Bene!)

Questo ha di criminoso il partito ultramontano in Italia che, a differenza di quelli belga e francese, che amano le loro patrie, vorrebbero, se lo potessero, fare a brani l'Italia e ricondurla alle sue secolari divisioni.

Non ha questo partito imposta la formola: *nè elettori nè eletti* sino a quando non potrà vantare le sue forze? L'istesso senatore Lamperico non ci ha data una prova di quel che possa

il timore della perdita di soprannaturali gaudi nelle anime dei viventi? Udite!

In una lettera del 28 aprile 1877 il conte Sclopis scriveva: « Mi si lasci dire anche che trovo deplorabile la condotta del partito clericale, il quale dopo aver allontanato dal prender parte ai doveri ed agli interessi parlamentari i suoi aderenti, ora vorrebbe con mezzi termini riparare alle funeste conseguenze dell'adottato sistema. Dopo aver predicato che il papa proibisce di esercitare le funzioni di senatore e di deputati a Roma, ora si lascia intendere che piacerebbe al papa che in questa occasione gli si disobedisse ». Parole queste che spiegano alcune assenze in quest'aula. (*Sensazione*). Se il papato è nemico della unità italiana e persino interdice l'esercizio dei doveri a coloro, che ne giurarono lo adempimento, non si deserti il diritto comune di fronte ad una setta polluta di insaziabile brama di regno.

Io non sogno conciliazioni impossibili: il papa non può essere il primo cappellano della Corona d'Italia, perchè il papa che piegasse ad amore di patria in tempi di gelosie politiche tra popoli cattolici perderebbe la influenza del suo carattere cattolico. Conciliazione? E perchè? Siamo noi scismatici? Conciliazione con chi si dice infallibile sarebbe signoria clericale nel Governo. Ha forse la Chiesa una tendenza a riformarsi? Possiede un deposito di dottrine idoneo al vivere copioso della società moderna? Abusa costantemente per fini mondani del nome di Dio, dimenticando tra i ruderi della morale evangelica il secondo comandamento del Decalogo. (*Bene!*)

L'antagonismo cristiano tra il regno di Dio e quello del mondo, tra la carne e lo spirito, che si trasformò dopo la caduta del paganesimo nel dualismo tra i poteri spirituali e temporali, durerebbe continuo anche quando la Chiesa romana si potesse raccogliere nella sola virtù dell'Evangelo e nella celebrazione dei riti, perchè il rinascimento delle idee greco-romane e la scienza moderna le starebbero sempre di contro.

Ciò stante, lo Stato, che non ha potestà di interdire le professioni e le manifestazioni del sentimento religioso che non può, nè deve arrogarsi alcun dominio sulle coscienze, che ha

l'assoluto dovere di rispettare tutti i culti in quanto non escano dalla loro sfera, che deve essere puramente religiosa, e pur che non sieno contrari alla morale, continui a regolare la tutela della religione come provvede alla tutela delle famiglie, della proprietà e di tutti gli altri diritti dei consociati. Intimi del pari al clero l'assoluta obbedienza alle leggi e l'indeclinabile devozione alla patria. (*Bene*). Sanzioni la legge penale la quale questo soltanto addimanda, che chi si offre ad esercitare un ministero di amore e di carità non possa sfidare impunemente i pubblici poteri e seminar ziz-zania nel popolo, volendolo farne una turba inasprita.

Il protervo sacerdote che perverte un ufficio di religione e se ne serve per turbare cittadini e nazione non può meritare l'indulgenza dei legislatori. Se tali indulgenze fossero deliberate, vorrei condannati tali uomini di Stato *all'inferno dei bambini*. (*ilarità*).

Ho parlato con fermezza come l'uomo che ha la responsabilità netta e chiara di quel che pensa e che fa.

Terminando il mio discorso, ricorderò un giorno bellissimo della mia vita. Ai 9 ottobre 1860 giunse all'animo mio la voce del Gran Re che passava il Tronto per compiere il grande vaticinio, l'unità nazionale; Re Vittorio Emanuele nel memorando manifesto che indirizzò da Ancona ai popoli delle provincie meridionali, siffattamente disse: « Io ho proclamato l'Italia degli Italiani, e non permetterò mai che l'Italia diventi il nido di sette cosmopoli, che vi si raccolgano a tramare i disegni o della reazione o della demagogia universale ».

Signori senatori, combattiamo i nemici della patria (*Vire approvazioni*) con l'usbergo del diritto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rimandato alla seduta di domani, alle ore 2 pomeridiane.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo Codice penale per il Regno d'Italia;

Modificazioni alla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865;

La seduta è sciolta (ore 5 e 30).